



STATUTO DEL COMUNE DI PATERNO'

Titolo I

PRINCIPI GENERALI E ISPIRATORI

Art. 1

Comunità

Art. 1

Comunità

1. La comunità di Paternò individua il Comune quale ente autonomo locale, che la rappresenta, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Lo statuto è l'espressione della sua sovranità nel territorio; costituisce l'assetto giuridico della comunità locale, uniformando le sue regole alle peculiari esigenze che la caratterizzano; individua le funzioni che il Comune esercita unitamente a quelle attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.
3. La gestione dei servizi e le attività amministrative sono informate al metodo della programmazione, in collaborazione e cooperazione con lo Stato, la Regione, le Città Metropolitane e gli altri enti locali nel rispetto di equiordinate posizioni istituzionali.
4. I principi della comunità nell'attività amministrativa e nella gestione dei servizi alla luce della riforma della pubblica amministrazione (c.d Piano Industriale) sono rivolti all'ottimizzazione della "produttività" del lavoro pubblico, mediante il riconoscimento del merito e della premialità, la valutazione del personale, la ridefinizione dei diritti e dei doveri del dipendente pubblico, la rivalutazione del ruolo e dei compiti del dirigente pubblico, la riorganizzazione della contrattazione collettiva ed integrativa, l'utilizzo di standard qualitativi ed economici sulle funzioni e sui servizi ed una migliore struttura organizzativa, assicurando la trasparenza, l'imparzialità e la legalità dell'attività amministrativa pubblica.
5. Il Comune ispira la propria azione a principi finalizzati a improntare l'organizzazione e l'attività dell'ente a metodi e criteri idonei a contrastare energeticamente le infiltrazioni delle organizzazioni di stampo mafioso e della criminalità organizzata, nell'amministrazione locale, in collaborazione con le forze dell'ordine per sconfiggere fenomeni di poteri e di privilegi alimentati da azioni mafiose o comunque da attività illecite e disoneste a tutela della collettività amministrata, nonché per affermare all'interno dell'ente e nella società civile un'adeguata cultura alla legalità.
6. Il Comune favorisce la costituzione di organismi di consultazione degli anziani residenti nel territorio per acquisire pareri e orientamenti socio assistenziali da attuare per prevenire il fenomeno di emarginazione degli stessi.
Al fine di consentire ai minori di età di partecipare all'attività dell'ente, nonché di essere a conoscenza delle problematiche sociali, può essere disposta la costituzione del Consiglio e della Giunta comunale e del Sindaco dei ragazzi da intendere come organismo consultivo e propositivo nei settori di attività e in particolare in materia di pubblica istruzione, tempo libero, sport e attività ricreative in genere.
8. Le modalità di costituzione degli organismi previsti dai precedenti commi 6 e 7, i criteri di funzionamento degli stessi e le altre condizioni operative formeranno oggetto di apposito regolamento.
9. Il Comune riconoscendo che le autonomie locali costituiscono articolazione territoriale di uno Stato unitario di tipo federativo, impronta a tale principio l'azione di governo, i rapporti con lo Stato, con la Regione, con la Città Metropolitana e con gli altri enti pubblici e privati, nel rispetto comunque delle particolari condizioni giuridiche fissate dalla Regione Siciliana in forza della specialità-dello-statuto

Art. 2

Tradizioni democratiche

1. Il Comune ispira la propria azione al rispetto delle tradizioni civili e democratiche della sua comunità, ne recepisce gli ideali di pace e i valori di giustizia, di solidarietà e di cooperazione umana, concorre a realizzare l'unificazione europea promuovendo la cooperazione tra enti locali a livello nazionale e continentale.
2. Favorisce l'incontro e la comprensione fra i popoli, le etnie ed i singoli, nel rispetto della persona umana e delle differenti tradizioni culturali, storiche e religiose.

Art. 3

Diritti delle persone

1. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale.
2. Il Comune concorre a tutelare la vita umana in ogni suo momento, esalta il valore della maternità e della procreazione cosciente e responsabile promuovendo e sviluppando a tal fine adeguati servizi sociali e sanitari.
3. Riconosce i diritti del minore e la loro autonoma rilevanza anche nella collettività civile, tutela l'infanzia, promuovendo opportune politiche socio-educative.
4. Opera per superare le discriminazioni esistenti tra i sessi e per determinare effettive condizioni di pari opportunità.
5. Recepisce la carta dei diritti del malato. Promuove la valorizzazione delle risorse dell'anziano. Assicura il pieno sviluppo civile della persona umana nel rispetto della sua condizione psico-fisica.
6. Individua nella pace un diritto fondamentale delle persone, dei popoli e delle etnie, in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti fondamentali delle persone e sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie.
7. Promuove iniziative di educazione alla pace rivolte a tutta la popolazione ed in particolare ai giovani.
8. Il Comune, nell'ambito della propria autonomia e potestà legislativa tutela la piena dignità dell'unione civile e ne promuove il pubblico rispetto.

Art. 4

Diritto all'ambiente

1. Il Comune riconosce l'ambiente come bene essenziale della collettività e ne assume la tutela e le qualità come obiettivi fondamentali della propria politica. Ispira la propria azione al rispetto degli equilibri ecologici capaci di garantire una migliore qualità della vita.
2. I cittadini hanno il dovere di favorire e concorrere alla realizzazione di iniziative ed interventi finalizzati alla valorizzazione dell'ambiente e ad uno sviluppo sostenibile.
3. Costituisce danno ambientale la lesione del diritto all'ambiente. Spetta al Comune di prevenire la lesione ambientale e di esercitare, nell'interesse della collettività, ogni azione diretta all'inibitoria o al ristoro del danno ambientale, al fine primario della riduzione in pristino.
4. Il Comune tutela l'ambiente, sostiene progetti di recupero ambientale e naturale, favorisce l'utilizzo delle fonti alternative di energia ed adotta tutte le misure per contrastare e ridurre l'inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.
5. Il Comune dichiara indisponibile il proprio territorio ad insediamenti nucleari e militari di ogni tipo.

Art. 5
Identità cittadina e sociale

1. Il Comune, nel promuovere la specificità e l'identità locale rispetta le idealità civili e religiose, individuali e collettive nel rispetto delle tradizioni storiche locali e di altre realtà etniche e culturali.
2. Fa proprio il contributo che le diverse idealità possono dare alla promozione del bene comune.
3. Riconosce ai cittadini, alle famiglie, alle organizzazioni, quelle attività che sono dirette al bene della comunità.
4. Garantisce e valorizza il diritto della persona, in forma singola o associata, a concorrere all'indirizzo, allo svolgimento e al controllo dell'attività amministrativa locale.
5. Sono titolari individuali dei diritti riconosciuti di iniziativa, partecipazione, accesso e informazione, salvo diversa esplicita disposizione di legge, statuto, regolamento:
 - a) i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Paternò;
 - b) i cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che abbiano compiuto il 16° anno di età;
 - c) i cittadini italiani, stranieri, apolidi ancorché non residenti, ma che nel Comune esercitino la propria prevalente attività di lavoro e/o di studio.

Art. 6
Garanzia dei diritti e dei doveri

1. Tutti i cittadini di cui al precedente articolo, hanno il diritto di accedere ai servizi *erogati dal Comune*.
2. E' interesse del cittadino singolo o associato, di esercitare i servizi di partecipazione all'attività amministrativa.
3. Il Comune garantisce e regola la partecipazione popolare, l'accesso alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi, che riguardano il cittadino. Nel corso dell'anno, il Comune svolge indagini di customer-satisfaction per verificare la qualità e l'efficienza dei servizi forniti ai cittadini. Il Comune garantisce l'accesso più facile e rapido alle informazioni ed ai servizi offerti tramite l'utilizzo delle tecnologie informatiche.
4. Il Comune concorre ad assicurare a tutti i cittadini uguali condizioni sociali, formative, culturali, libertà di espressione delle idee, dei valori, della pratica religiosa e di accesso al lavoro; opera per rimuovere ogni discriminazione e forma di emarginazione, al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti individuali e collettivi.
5. I cittadini hanno il dovere di osservare lo statuto.
6. I cittadini incaricati di funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, onestà ed responsabilità.
7. Nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica sono tenuti a concorrere alle spese comunali, specialmente in ragione della loro capacità contributiva, nel rispetto del criterio di progressività.
- 8 Il Comune promuove ed assume come finalità pubblica, nell'ambito delle proprie competenze, la tutela dei diritti degli animali di qualsiasi genere e specie, riconoscendone, salve le misure e le competenze sanitarie e d'igiene, il diritto all'esistenza e preservandoli da ogni azione che implichi crudeltà e violenza o che sia in contrasto con le caratteristiche etologiche della specie. A tal fine può avvalersi della collaborazione delle associazioni legalmente costituite che abbiano fra le finalità il riconoscimento e la tutela dei diritti degli animali.

9 Il Comune di Paternò al fine di tutelare l'immagine della comunità e di dare concreta testimonianza del proprio impegno antimafia e di trasparenza nell'attività amministrativa, senza con questo interferire nell'attività dell'ordine giudiziario, si costituisce parte civile in tutti i processi di mafia che riguardano cittadini per reati ovunque consumati o chiunque altro cittadino italiano o straniero per reati consumati nel territorio del Comune di Paternò.

Il Comune di Paternò si costituisce parte civile, altresì, in tutti i processi per commissione di reati che vanno a ledere la propria immagine con particolare riguardo ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. Inoltre, nel perseguire l'obiettivo di contrastare fenomeni di violenza alle donne, assicura, per quanto di competenza, il sostegno e la tutela delle vittime con possibilità di costituirsi parte civile.

Art.7 **Tempi ed Orari**

1 Il Comune riconosce rilevanza economica e sociale all'uso del tempo ed individua nell'organizzazione razionale dei tempi della città un elemento significativo di qualificazione della vita collettiva.

2 Gli orari degli uffici comunali aperti al pubblico e dei servizi pubblici del Comune sono stabiliti avendo riguardo prioritariamente ai bisogni dei cittadini ed alla vocazione territoriale e commerciale del tessuto urbano.

3 Il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

Art. 8 **Formazioni associative**

1 Il Comune di Paternò sostiene e valorizza le libere forme associative, presenti nel suo territorio, quali strumenti di formazione dei suoi cittadini, nell'esercizio del diritto affermato dall'art. 38 della Costituzione.

2 Per il raggiungimento delle finalità, di cui al comma precedente, il Comune:

- a) può sostenere le attività e i programmi dell'associazionismo, anche mediante la stipulazione di convenzione per la loro attuazione;
- b) favorisce l'informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali e delle norme, programmi e progetti regionali, statali e comunitari interessanti l'associazionismo;
- c) garantisce la presenza dei rappresentanti delle libere forme associative negli organismi consultivi e di partecipazione istituiti dal Comune stesso;
- d) mette a disposizione delle libere forme associative aventi sede nel territorio comunale le strutture e le attrezzature occorrenti per l'organizzazione e manifestazioni, e per consentire l'incontro dei rappresentanti delle varie associazioni abilitate alla partecipazione, al fine di dibattere aspetti di interesse comune;
- e) consulta le libere forme associative nelle specifiche materie riflettenti le loro finalità sociali;
- f) affida ad associazioni ed a comitati appositamente costituiti l'organizzazione di manifestazioni.

3 Gli interventi di cui sopra hanno luogo nei confronti di libere forme associative che presentino i seguenti requisiti: eleggibilità delle cariche, volontarietà della adesione e del recesso dei membri, assenza di fini di lucro, pubblicità degli atti e dei registri, perseguimento per scopi coincidenti con

quelli del Comune, di pubblica utilità o di interessi diffusi, espletamento di attività rilevanti nel Comune.

4 Le libere associazioni, per poter fruire del sostegno del Comune di Paternò, debbono farne richiesta, presentando oltre la domanda anche lo statuto e l'atto costitutivo, nelle forme previste dal regolamento comunale.

Le libere forme associative comprendono: le associazioni di tutela dei diritti dei cittadini, le associazioni del volontariato, le associazioni dei portatori di handicaps, le associazioni della tutela della natura e dell'ambiente, le associazioni di organismi scientifici, della cultura e dello sport per la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico, le associazioni dei giovani e degli anziani.

5 Per ottenere l'iscrizione all'albo, le associazioni e le altre libere forme associative dovranno assicurare la rispondenza dei propri fini a quelli del Comune, la rappresentatività degli interessi dei cittadini locali, la strutturazione democratica della partecipazione degli iscritti e delle forme di decisione.

6 All'insegna del principio di sussidiarietà orizzontale, ex art. 118 della Costituzione, il Comune si avvale di Fondazioni che svolgono attività di approfondimento, valorizzazione, studio e conservazione delle tradizioni e culture locali, promozione del territorio attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale locale.

Art 9 Le consulte

1. Il consiglio comunale istituisce le consulte, quali organismi di consultazione e di partecipazione, al fine di garantire un diretto collegamento ed una proficua dialettica tra il Comune, i cittadini, le associazioni e da altri soggetti istituzionali nella definizione delle scelte amministrative, di esclusivacompetenza locale per il miglior perseguimento dell'interesse pubblico delle materie di più ampio respiro sociale.

2. I regolamenti che determinano le materie di competenza, la composizione e la disciplina del funzionamento, ne individuano gli atti per i quali è obbligatoria la consulta

Art. 10

Conferenza dei servizi

1. La conferenza dei servizi è costituita dalla consultazione collettiva di enti pubblici, organizzazioni sindacali, categorie economiche, ordini professionali, organizzazioni di volontariato, associazioni e forze sociali interessate per il confronto e l'espressione di pareri su provvedimenti o interventi di competenza dell'amministrazione, ai sensi della vigente normativa in materia.

2. La conferenza dei servizi rappresenta un modello procedimentale con cui si ottiene il coordinamento e la contestuale valutazione di tutti gli interessi pubblici coinvolti su un determinato procedimento attraverso la trattazione contemporanea di uno stesso affare da parte di una pluralità di soggetti pubblici.

3. La conferenza dei servizi si pone da un lato come modello per la semplificazione procedimentale dall'altro come strumento di coordinamento, diretto alla composizione dei vari interessi pubblici esistenti in un altro procedimento.

4. La modalità di espletamento della conferenza dei servizi è regolamentata secondo le disposizioni contenute nella Legge 241 del 07/08/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

Art 11

Altre forme di consultazione

1. Il consiglio comunale, la giunta comunale e il Sindaco nell'ambito delle proprie competenze e per materia di esclusiva competenza locale, possono prevedere il ricorso ad apposite forme di consultazione o partecipazione popolare specialmente mediante assemblee pubbliche, questionari, indagini per campione, anche mediante utilizzo di mass media e tecnologia multimediale, interpellando eventualmente anche i rappresentanti sindacali o di categoria. Con lo stesso provvedimento vengono stabilite le modalità ed i tempi di consultazione.
2. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei relativi provvedimenti.
3. Tra le forme di consultazione e partecipazione popolare, il Comune di Paternò riconosce l'istituzione dei Comitati di Quartiere.

Art 12

Consulta dei migranti

1. Il Comune, qualora nel proprio territorio siano presenti comunità di cittadini residenti provenienti da paesi non appartenenti all'Unione Europea, deve istituire la Consulta dei cittadini migranti.
2. Il funzionamento della consulta dovrà essere disciplinato con apposito regolamento da approvarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente statuto.

Art. 13

Ufficio per i diritti dei cittadini e Diritto di Udienza

1 Il Comune indirizza la propria attività ai principi della partecipazione popolare, garantendone in modo e con strumenti idonei, l'effettivo esercizio del diritto di udienza per la tutela di situazioni giuridiche soggettive e di interessi collettivi, incidenti nella sfera di competenza comunale e nell'ambito del proprio territorio.

Il Comune assicura alla partecipazione popolare, attraverso le forme previste dai successivi articoli, le condizioni perché possa essere esercitata direttamente nei confronti degli organi elettivi, con proposte in fase di impostazione delle decisioni che si dovranno assumere sui temi specifici, aventi interesse rilevante per la comunità.

A tal fine il Comune promuove:

- a) organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale;
- b) lo svolgimento di riunioni e di assemblee;
- c) la più ampia informazione dei cittadini sulla propria attività tenuto anche conto delle categorie e delle fasce di utenza, e con particolare riguardo al bilancio di previsione, al conto consuntivo, agli strumenti di pianificazione, territoriale ed urbanistica alle valutazioni di impatto ambientale delle opere pubbliche, ai regolamenti e comunque alle iniziative che attengono ai rapporti tra Comune e cittadini.

Il Comune, a tal fine, può avvalersi di proprie pubblicazioni periodiche e di iniziative informatiche attraverso quotidiani ed emittenti radio televisive.

Il Comune promuove, quale organismo di partecipazione, le consulte sulle materie istituzionali di competenza dell'Ente. La composizione e le modalità per il funzionamento delle consulte verranno stabilite con appositi regolamenti.

2 I cittadini, singoli od associati, hanno diritto di udienza presso gli amministratori e gli uffici interessati rientranti nelle competenze del Comune.

3 Al fine di rendere possibile l'esercizio di tale diritto, il Sindaco, gli assessori ed i dirigenti degli uffici sono tenuti a fissare ed a rendere pubblici i giorni e gli orari riservati al ricevimento del pubblico.

4 Tutti i soggetti di cui al presente articolo hanno diritto di udienza presso gli amministratori e gli uffici comunali per prospettare questioni a cui sono interessati, pertinenti con i compiti del Comune.

5 Al diritto di udienza corrisponde l'obbligo di risposta entro trenta giorni.

6 Gli interessati possono richiedere che l'udienza venga raccolta per iscritto nei termini essenziali della questione prospettata e della risposta data.

7 Delle udienze verbalizzate deve essere conservata la documentazione anche con mezzi informatici. Infine, sempre al fine di cui al presente articolo, presso l'Ente è istituito con apposita deliberazione della Giunta Comunale l'Ufficio Relazioni col Pubblico (U.R.P.) di cui all'art. 8 della Legge 7 giugno 2000, n. 150 e s.m.i.

8 L'U.R.P. cura i rapporti con l'utenza, e in particolare:

a) agevola l'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso l'illustrazione delle disposizioni normative e amministrative, e l'informazione sulle strutture e sui compiti delle amministrazioni medesime;

b) riceve le segnalazioni su eventuali disservizi e fornisce chiarimenti e precisazioni sui servizi di competenza del Comune;

c) riceve le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive, realizzando la semplificazione amministrativa;

d) riceve le istanze di accesso documentale e di accesso civico e rilascia i relativi documenti e informazioni nei termini del relativo regolamento comunale;

Art. 14

Istanze

1 I cittadini, le associazioni ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco istanze per chiedere un intervento dell'Amministrazione o per conoscere le ragioni dell'adozione di un provvedimento avente per oggetto questioni di interesse generale o collettivo.

2 Il Sindaco ha l'obbligo di ricevere, esaminare ed evadere, su relazioni degli organi o degli uffici competenti, le istanze entro il termine di trenta giorni comunicando i motivi di un eventuale ritardo dell'esame e relativo riscontro.

Art. 15

Petizioni

1 Almeno cinque associazioni iscritte all'albo comunale o cinquecento cittadini possono presentare una petizione al Consiglio Comunale per sollecitarne l'intervento in questioni d'interesse generale.

2 L'Amministrazione ha sessanta giorni di tempo per esaminare l'atto e far conoscere il proprio intendimento in merito o i motivi di un eventuale ritardo dell'esame.

3 Qualora il consiglio comunale non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione, la deliberazione conclusiva dell'esame deve essere espressamente motivata ed adeguatamente pubblicizzata.

4 Le petizioni devono essere esaminate in apposita seduta consiliare, previa calendarizzazione della conferenza dei capigruppo.

5 In caso d'inosservanza del predetto termine, ciascun consigliere può chiedere al presidente del consiglio comunale l'inserimento della petizione nell'ordine del giorno della successiva seduta del consiglio.

Art. 16 **Proposta di Iniziativa popolare**

1 I cittadini, in numero non inferiore a 500 con firme autenticate nelle forme di legge, o cinque associazioni iscritte all'albo di cui al precedente art.8, esercitano l'iniziativa popolare mediante la proposta di uno schema di deliberazione redatto nelle forme previste per la stessa.

2 L'iniziativa popolare si esercita altresì mediante la presentazione di un progetto da parte di almeno un terzo dei consiglieri.

3 L'iniziativa popolare non può avere ad oggetto le materie inerenti:

- a) elezioni, nomine, designazioni, revoche, decadenze nonché la disciplina giuridica del personale;
- b) atti regolamentari interni e provvedimenti relativi all'applicazione di tributi e delibere di bilancio.

4 Tale proposta viene ricevuta dal Sindaco e da questi trasmessa entro trenta giorni all'Organo competente corredata del parere dei competenti dirigenti.

La procedura si chiude, in ogni caso, con un provvedimento espresso e motivato dell'Organo competente di cui è garantita la comunicazione al primo firmatario.

Art. 17 **Consultazione popolare**

1 Un apposito regolamento disciplina e garantisce forme di consultazione dei residenti, estese ad altre categorie d'interessati o limitate a frazioni della popolazione, in ragione dell'oggetto della consultazione. La consultazione può, tra l'altro, avvenire attraverso assemblee, questionari, mezzi informatici, o telematici e sondaggi d'opinione.

2 La consultazione può essere promossa da un terzo dei componenti il consiglio comunale

3 Il consiglio comunale è tenuto ad esaminare le risultanze della consultazione di cui ai primi due commi del presente articolo, in apposita e pubblica seduta, entro trenta giorni dalla loro formale acquisizione. Quando ricorrono particolari ragioni d'urgenza o di tutela della funzionalità dei lavori del consiglio, è ammesso un solo rinvio non superiore a trenta giorni, trascorsi i quali l'oggetto è iscritto di diritto al primo punto dell'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva.

4 Una forma di consultazione popolare è il Bilancio Partecipativo introdotto dall'art. 6 comma 1 della Legge Regionale n. 5 del 24 gennaio 2014 e disciplinato dall'apposito Regolamento Comunale.

Referendum **Art. 18** **Principi generali**

1 Il Comune, nelle materie di sua esclusiva competenza, al fine di consentire il controllo e la partecipazione popolare alla propria attività, ammette ed indice referendum abrogativi, consultivi e propositivi in ordine a questioni d'interesse generale.

2 La partecipazione ai referendum consultivi, abrogativi o propositivi è estesa a tutti i cittadini e stranieri maggiorenni residenti nel territorio comunale.

3 Il quesito oggetto del referendum da sottoporre all'elettore deve essere formulato in materia chiara ed univoca.

4 Il procedimento relativo alla consultazione referendaria viene regolato, in apposita sezione, da apposito regolamento, secondo i principi contenuti nei precedenti commi e con i seguenti criteri.

La consultazione si effettua durante una sola giornata festiva. L'apertura dei seggi durante la votazione ha una durata ininterrotta di 12 ore.

Lo spoglio delle schede deve iniziare nella stessa giornata della votazione.

Possono svolgersi contemporaneamente più consultazioni referendarie locali.

La partecipazione alla votazione è attestata con l'apposizione della firma dell'elettore sulla lista sezionale.

La normativa regolamentare deve disciplinare le modalità operative di svolgimento dei referendum al fine di ridurre le spese organizzative, ottimizzare l'allestimento dei seggi, semplificare le operazioni elettorali, accorpare i luoghi di riunione.

Tale normativa regolamentare disciplinerà la possibilità di svolgimento dei Referendum anche con strumenti informatici e telematici.

Art. 19

Limiti di ammissibilità

1 Un'apposita commissione speciale, formata da un rappresentante per ogni gruppo consiliare ed un rappresentante dell'amministrazione nonché dal segretario generale o dal suo vice, dichiareranno con motivazione l'ammissibilità delle richieste di referendum. Non possono essere sottoposti a referendum:

- a) i provvedimenti nelle materie relative ad elezioni, nomine, designazioni, revoche, decadenze e dalla disciplina giuridica del personale;
- b) i provvedimenti relativi a tributi ed espropriazioni per pubblica utilità;
- c) i regolamenti interni;
- d) il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- e) gli atti di mera esecuzione di norme statali o regionali;
- f) gli atti inerenti la tutela di minoranze etniche o religiose;
- g) i quesiti che hanno formato oggetto di consultazione referendaria nel precedente triennio;
- h) ogni altro atto o provvedimento sottratto alla disponibilità per legge o per sua natura.

2 I referendum non possono svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.

Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale, non può essere indetto il referendum.

3 Per ogni anno solare è consentito al massimo lo svolgimento di sei referendum, da effettuarsi in un'unica tornata, secondo l'ordine di presentazione delle richieste.

Art. 20

Referendum consultivi

1 Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco qualora si ritenga utile una consultazione popolare per orientare l'Amministrazione sugli indirizzi e le decisioni che riguardano l'assetto del territorio, la vita economica, sociale e culturale della comunità.

2 Il referendum può essere promosso:

- a) dal tre per cento dei cittadini iscritti nelle liste per l'elezione del consiglio comunale, con sottoscrizioni autenticate nelle forme di legge raccolte nell'arco di tre mesi;
- b) dai 2/3 del consiglio comunale.

Art. 21

Referendum propositivi

1 Il referendum propositivo è indetto dal Sindaco e può avere ad oggetto una motivata proposta di competenza del consiglio comunale, della giunta o del Sindaco.

2 Il referendum può essere promosso:

- a) dal tre per cento dei cittadini iscritti nelle liste per l'elezione del consiglio comunale;
 - b) dai 2/3 del consiglio comunale.
- 3 Non si fa luogo a referendum propositivo se, almeno trenta giorni prima della consultazione popolare, l'organo competente provvede in maniera conforme alla proposta referendaria.

Art. 22

Referendum abrogativi

1 Il referendum abrogativo può avere ad oggetto la richiesta di abrogazione totale o parziale di atti di competenza degli organi del Comune ed è indetto dal Sindaco su richiesta:

- a) del tre per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali per l'elezione del consiglio comunale;
- b) dai 2/3 del consiglio comunale

Art. 23

Effetti dei referendum

1 Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è stato raggiunto il cinquanta per cento più uno dei voti validamente espressi.

2 Il risultato dei referendum, discusso entro trenta giorni dalla sua ufficiale comunicazione al consiglio comunale, vincola l'Amministrazione a dar corso alla volontà popolare emersa dalla consultazione salvo che per i referendum consultivi.

Art. 24

Conferenze di servizi

Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa il Sindaco, promuove in forma pubblica periodiche conferenze di servizi, aperte alla partecipazione di organizzazioni sindacali e di categoria delle Consulte e degli Osservatori permanenti comunali, di associazioni e gruppi di cittadini interessati, che hanno per obiettivo l'esame dell'effettiva incidenza delle politiche amministrative, con riguardo a settori di intervento fra loro interconnessi, e lo sviluppo di attività di programmazione e controllo fra loro coordinate.

Art. 25

Promozione delle differenze e pari opportunità

1. Il comune agisce e collabora per garantire l'ordinata convivenza sociale fra i cittadini e per l'affermazione di una cultura pacifica e di integrazione etnica, finalizzata alla realizzazione di un sistema di sicurezza globale integrato, mirato a tutelare in maniera adeguata sia i cittadini residenti che gli stranieri presenti nell'ambito territoriale, informando l'azione amministrativa al principio di solidarietà e di pari opportunità tra i cittadini, senza distinzione di sesso, razza, provenienza geografica, lingua e religione.

2. Promuove azioni positive al fine di favorire la presenza e l'impegno delle donne in tutti gli ambiti della vita sociale.

3. Il Comune nel rispetto della vigente normativa in materia:

- a. Adotta misure per attuare le direttive dell'Unione europea in materia di Pari opportunità, contrastando ogni discriminazione.
- b. Riconoscendo nelle diversità valori di crescita e arricchimento, garantisce pari opportunità alle donne e agli uomini nell'ambito lavorativo, nonché l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza, morale e psichica.

- c. Promuove, altresì, l'integrazione di cittadini diversabili, contribuendo ad assicurare le condizioni per la piena esplicazione della loro personalità nel lavoro, nello studio, nel tempo libero, nell'utilizzo dell'ambiente e nella mobilità, eliminando ogni tipo di barriere.
- d. Ai sensi della legge n.183 del 4 Novembre 2010, costituisce al proprio interno, senza maggiori oneri dell'ente, il "Comitato Unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" che sostituisce i singoli comitati esistenti in materia e ne assume le competenze.
- e. La mancata costituzione del comitato unico di garanzia comporta responsabilità dei dirigenti incaricati della gestione del personale, anche in ordine al raggiungimento degli obiettivi.
- f. Il funzionamento del comitato unico di garanzia sarà disciplinato con apposito regolamento.

Art. 26

Funzioni del Comune

1. Il Comune esercita le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio, della tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente, dello sviluppo economico e della polizia amministrativa; riconosce nel patrimonio storico, archeologico, artistico e paesistico un preminente contributo ai valori della civiltà ed un aspetto inalienabile della cultura e dell'identità comunale. Il Comune riconosce nell'impegno culturale e sportivo del tempo libero, un momento rilevante ed autonomo della formazione ed esplicazione della persona umana, ne favorisce la diffusione e lo sviluppo, promuovendo la realizzazione di strutture ed iniziative idonee, valorizzando l'attività di gruppi ed associazioni.
2. Il Comune per favorire l'efficienza dei servizi attua forme di cooperazione con altri Comuni e con la Città Metropolitana.

Art. 27

Principi organizzativi

1. Il Comune esercita le sue funzioni e disciplina la propria organizzazione coerentemente allo sviluppo di una città moderna che nella crescente complessività esige responsabilità ed efficacia, trasparenza e moralità.
2. Ordina i propri uffici con il fine della massima efficienza amministrativa e del costante adeguamento alle esigenze del cittadino, promuovendo le opportune forme di consultazione con tutte le organizzazioni rappresentative dei cittadini.
3. Nel rispetto del dettato costituzionale riconosce e valorizza il ruolo di confronto, di proposta e di contrattazione dei sindacati dei lavoratori.
4. E' riconosciuto e garantito alle formazioni sociali ed ai singoli cittadini, il diritto ad una informazione completa ed imparziale sulle sue attività come premessa per una effettiva partecipazione popolare.

Art. 28

Territorio e sede

1. Il Comune comprende il territorio delimitato dalla legislazione vigente e stabilisce la propria sede principale nel palazzo comunale in zona Ardizzone, largo Municipio.
2. I locali dell'ex municipio di Piazza Umberto, Palazzo Alessi sono destinati quale sede istituzionale del comune e sede del Consiglio Comunale.
3. I locali dell'ex Tribunale di Piazza della Regione sono destinati quale sede istituzionale del comune e sede di ricevimento del Sindaco.

4. Il trasferimento della sede può essere disposto secondo le procedure stabilite dalla legge.
5. Il territorio comunale comprende la frazione di Sferro, storicamente riconosciuta dalla comunità.
6. Sono istituiti i comitati di quartiere quali organismi di partecipazione e di consultazione. Promuovono e favoriscono le istanze di partecipazione dei cittadini residenti nelle rispettive zone. Il numero, l'estensione territoriale, l'organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati da apposito regolamento.

Art. 29

Titolo di città, stemma e gonfalone

1. Paternò è stata insignita del titolo di città con D.P.R. del 9 febbraio 1983.
2. Segni distintivi della città di Paternò sono lo stemma civico ed il gonfalone.
Lo stemma: di azzurro alla torre al naturale, merlata alla ghibellina, aperta e finestrata del campo, fondata sulla campagna di verde, sostenuta da due ceraste dragonali, contro rampanti d'oro. Ornamenti esteriori del Comune. Riconoscimento ottenuto col D.P.R. del 10 giugno 1951.
Il gonfalone è costituito: da un drappo di colore azzurro riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma comunale con l'iscrizione centrata in argento: Comune di Paternò. Le parti di metallo ed i cordoni sono argentati.
L'asta verticale è ricoperta di velluto azzurro con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento. Concesso al Comune di Paternò con D.P.R. dell'1 luglio 1952. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.
3. La denominazione con toponimi di vie e piazze e luoghi è determinata sulla base degli indirizzi approvati dal consiglio comunale, nel rispetto di criteri e procedure definiti dal regolamento sulla toponomastica.

Titolo II

PRINCIPI PROGRAMMATICI

Art. 30

Programmazione e solidarietà internazionale

1. Il Comune favorisce la libertà, la pace e l'incontro fra i popoli. Si impegna per il rispetto, la dignità e l'accoglienza di ogni essere umano, attiva forme di cooperazione, scambi e gemellaggi con le città di tutto il mondo prevedendo interventi e modalità organizzative che garantiscano continuità di relazioni.
2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi statali e regionali, il Comune acquisisce l'apporto delle rappresentanze sociali.
3. Promuove e sostiene iniziative che sviluppano il processo di integrazione europea, persegue gli intenti della Carta europea dell'autonomia locale e si impegna per la sua attuazione.
4. Nello spirito della solidarietà promuove l'integrazione sociale degli immigrati e garantisce il rispetto dei loro diritti e doveri.

Art. 31

Pianificazione territoriale

1. Il Comune riconosce la tutela dell'ambiente e del paesaggio fra i valori fondamentali della comunità.
2. Definisce ed attua, attraverso gli strumenti urbanistici, un organico assetto del territorio, avuto riguardo alla tutela dell'ambiente, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani,

delle infrastrutture sociali e degli impianti tecnologici, turistici e commerciali di cui assicura il rispetto.

3. Definisce ed attua piani di difesa del suolo, del sottosuolo e del patrimonio naturale, finalizzati a prevenire ed eliminare ogni forma di degrado ambientale e di inquinamento atmosferico, idrico ed acustico.

4. Il Comune assicura la tutela delle coltivazioni e delle alberature tipiche e favorisce il razionale sfruttamento agricolo del territorio attualmente idoneo allo scopo.

5. Il Comune assicura il rispetto delle prescrizioni e delle istituzioni per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

6. Per l'attuazione degli indirizzi e delle scelte della programmazione, il Comune predisponde programmi di attività e di spesa per le materie di sua competenza, nonché per le materie ad esso delegate dalla Regione e dallo Stato.

7. Il piano regolatore generale è lo strumento essenziale di pianificazione urbanistica. Il comune, attraverso il piano regolatore generale e i vari piani urbanistici territoriali, promuove la qualificazione degli insediamenti umani, produttivi e delle infrastrutture, provvede alla difesa dell'equilibrio ecologico ed alla tutela e valorizzazione delle risorse culturali e paesaggistiche. L'area collinare è sottoposta a particolari garanzie di inedificabilità.

8. Il piano regolatore generale assume il carattere policentrico del territorio comunale come fattore determinante per la qualificazione dell'ambiente urbano comunale e dello sviluppo economico e sociale. A questo fine favorisce il recupero e la rivitalizzazione degli insediamenti e dei centri storici.

9. Definisce ed attua il piano urbano del traffico, della circolazione e dei parcheggi, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche, turistiche e ludiche, coordinando il traffico privato e lo sviluppo dei servizi pubblici con la difesa dei valori ambientali, economici e sociali.

10. Il Comune riconosce nel diritto alla casa una funzione sociale prevalente.

Art. 32

Sicurezza civile ed ambientale

1. La sicurezza civile ed ambientale costituisce il presupposto fondamentale dello sviluppo e della crescita economica della comunità.

2. Il Comune valorizza il proprio territorio come centro per attività di protezione civile, di sicurezza e tutela ambientale, articolazione del servizio nazionale e regionale.

3. Promuove convenzioni con le università ed i centri di ricerca, per la realizzazione di progetti di ricerca scientifica e tecnologica per la sicurezza civile ed ambientale.

4. Sostiene ed incentiva l'organizzazione del volontariato in materia di protezione civile ed ambientale.

Art. 33

Diritto all'impresa

1. Il Comune riconosce il valore dell'iniziativa imprenditoriale pubblica, cooperativa e privata, come strumento di crescita sociale ed economica del territorio. Promuove lo sviluppo di attività economiche ecologicamente sostenibili e socialmente utili e si adopera per la diffusione di tale cultura di impresa.

2. Nel rispetto di ogni autonomia sostiene, promuove, incentiva il rafforzamento e l'insediamento di attività imprenditoriali nel proprio territorio ed in area più vasta, in collaborazione con i Comuni circostanti e con altri soggetti pubblici o/e privati.

3. Opera attivamente per la realizzazione delle infrastrutture e comunicazioni necessarie per le attività produttive ed economiche del territorio.
4. Promuove iniziative finanziarie utili alla realizzazione delle attività imprenditoriali, anche attingendo ai finanziamenti europei, e l'informazione sull'espansione dei mercati connesse al completamento del mercato unico europeo.
5. Persegue la realizzazione di collaborazione con l'università di Catania, con altri atenei e centri di ricerca ai fini della qualificazione dello sviluppo.

Art. 34 **Sviluppo economico**

1. Il Comune favorisce con idonei interventi il sistema produttivo locale, sostenendo l'attività commerciale, le attività agricole e i prodotti tipici locali, contribuisce allo sviluppo delle attività turistiche ed agrituristiche, promuovendo l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.
2. Il comune tutela gli esercizi e i mestieri tipici locali e le attività volte ad incentivare lo sviluppo al turismo.
3. Adegua le attività ed i programmi di sviluppo alle innovazioni determinate dal progresso tecnologico e scientifico. Promuove l'arricchimento del sistema informativo, la modernizzazione della rete di comunicazioni e servizi.
4. In conformità al dettato costituzionale, riconoscendo l'occupazione come necessario ed indispensabile presupposto per l'affermazione della libertà e dignità dell'individuo, si adopera con adeguati interventi perché lo sviluppo economico consenta la piena realizzazione del cittadino anche nel lavoro, creando opportunità di occupazione e realizzando progetti formativi, agevolando l'associazionismo cooperativo e consortile favorendo la formazione professionale ed esperienze ed inserimento professionale di inabili e portatori di handicap, nel rispetto della programmazione nazionale, regionale e comunale.

Art. 35 **Diritto allo studio, formazione ed aggiornamento professionale, educazione permanente**

1. Il Comune persegue l'attuazione del diritto allo studio, mediante la rimozione degli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale.
2. Promuove, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, le attività didattiche per una moderna e completa formazione a tutti i livelli di istruzione, favorisce l'insediamento nel proprio territorio di corsi ed attività universitarie.
3. Promuove, sostiene e coordina attività di formazione e di aggiornamento professionale al fine di migliorare la qualificazione dei lavoratori autonomi e dipendenti, nonché degli imprenditori dei settori produttivi e del territorio.

Art. 36 **Servizi sociali**

1. Il Comune, nell'ambito dei servizi socio-assistenziali programmati dalla Regione attua i propri programmi e promuove interventi sociali per evitare l'emarginazione e tutelare le fasce più deboli della popolazione. A tal fine utilizza adeguati strumenti organizzativi in grado di acquisire la conoscenza effettiva delle situazioni di rischio sociale.

Art. 37 **Politiche sociali e sanitarie**

1. Il Comune pone al centro della sua azione amministrativa il riconoscimento e la tutela della persona umana nella sua globalità.
2. Concorre a garantire nell'ambito delle sue competenze il diritto alla salute.
3. Promuove una diffusa educazione sanitaria per una efficace opera di prevenzione, opera per il più efficace abbattimento delle barriere architettoniche, sviluppa un efficiente servizio assistenziale, soprattutto per le categorie più deboli ed emarginate, e favorisce le associazioni del volontariato operanti nel settore, nonché per attività di rilevante interesse comunitario.
4. Si impegna, anche con opportuni provvedimenti, a garantire alla popolazione anziana l'accoglienza ed il sostegno necessario, a rimuovere particolari situazioni di povertà e di emarginazione.
5. Promuove l'attività sportiva, assicurando a tutti, con apposito regolamento, l'accesso agli impianti comunali.
6. Attua una organica ed integrata politica di interventi sociali, a tutela della famiglia.

Art. 38

Cultura

1. Il Comune di Paternò valorizza il patrimonio culturale della città in tutte le sue forme, sostiene la produzione di nuove espressioni culturali, favorisce iniziative fondate sulla tradizione storica locale, promuove nel rispetto delle reciproche autonomie la più ampia collaborazione con le istituzioni culturali statali, regionali e locali.

Art. 39

Carnevale - Rocca Normanna - Fiera di settembre - Arte Natale

1. Il Carnevale, la Rocca Normanna, la Fiera di settembre e l'Arte Natale costituiscono le principali manifestazioni storico, artistico e culturali che caratterizzano e contraddistinguono la città di Paternò.
2. Il Comune in collaborazione con le istituzioni locali, provinciali e regionali, ne sostiene e ne promuove la conoscenza di esse in ambito nazionale e all'estero.

Art. 40

Condizione giovanile

1. Il Comune affida ai giovani il compito di rinnovare e perpetuare i principi posti a base dello statuto e della vita della comunità.
2. Ne promuove la formazione nel rispetto dello sviluppo di ogni individualità.
3. Combatte le emarginazioni di ordine economico, sociale e culturale e con idonei interventi ed adeguate iniziative, in particolar modo opera per contrastare la diffusione della tossicodipendenza.
4. Promuove la realizzazione di spazi associativi autogestiti per il raggiungimento della migliore espressione individuale e collettiva.

Art. 41

Sport e tempo libero

1. Il Comune valorizza lo sport, le iniziative motorie ed ogni attività ludico ricreativa condotta nell'ambiente naturale in quanto elementi essenziali nel processo educativo, formativo della persona, nonché ai fini della tutela e della salute.
2. Assicura il funzionamento degli impianti sportivi, sostenendo un'equilibrata valorizzazione delle discipline.

3. Predisporre gli strumenti per agevolare i disabili nell'esercizio del diritto all'attività motoria, alla pratica degli sports e al godimento del tempo libero.

Titolo III ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Capo I Organi istituzionali del Comune

Art. 42

Organi

1 Sono organi del Comune di Paternò: il Consiglio Comunale, il Sindaco, la Giunta.

2 Spettano agli organi comunali la funzione di rappresentanza democratica della comunità, la realizzazione dei principi e l'esercizio delle competenze dello statuto nell'ambito della legge.

3 La legge e lo statuto regolano l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti fra gli organi elettivi per realizzare un'efficiente forma di governo della collettività comunale.

Art. 43

Ruolo e competenze generali

1 Il Consiglio Comunale di Paternò, organo immediatamente rappresentativo degli interessi della comunità locale, determina l'indirizzo politico-amministrativo del Comune e ne controlla l'attuazione.

2 Le competenze del Consiglio sono determinate dalla legge.

3 Il Consiglio gode di autonomia funzionale e organizzativa e dispone di specifici servizi, attrezzature e risorse finanziarie secondo le modalità fissate dalle norme regolamentari.

Con apposito regolamento il Consiglio disciplina inoltre le modalità del suo funzionamento e della gestione di tutte le risorse che vengono destinate alla sua attività, a quella dei gruppi e delle commissioni consiliari nonché all'attività istituzionale del Presidente.

4 L'attività del Consiglio coincide con l'anno solare.

5 Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria ed in sedute urgenti a seguito di convocazione disposta dal Presidente, a mezzo pec, al quale compete, oltre alla fissazione del giorno dell'adunanza ed eventualmente del calendario della/e seduta/e, la determinazione dell'ordine del giorno.

Le modalità di convocazione sono stabilite da regolamento del Consiglio Comunale.

6 Inoltre quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri, il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio Comunale, con all'ordine del giorno le questioni su cui verte la richiesta, per una data compresa nei venti giorni successivi al ricevimento della richiesta.

7 Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono adottate con la maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti, salvo che la legge o lo Statuto prescrivano una maggioranza speciale. Gli astenuti in Consiglio Comunale non vengono conteggiati per il quorum funzionale (validità della votazione) ma sono inclusi nel quorum strutturale (validità della seduta),

Art 44

Organizzazione e funzionamento

1 Le sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni sono pubbliche e le votazioni si effettuano a scrutinio palese, salvo nei casi previsti dalla legge e dal regolamento: quest'ultimo prevede anche le modalità delle sedute "a porte chiuse" e delle votazioni a scrutinio segreto.

In ogni caso avvengono a scrutinio segreto le votazioni che comportino apprezzamenti sulle persone. E' consentito sia per le operazioni per le quali è previsto il voto palese, sia per quelle per cui è previsto il voto segreto, con esclusione di quelle nelle quali è prevista l'indicazione dei nomi, l'utilizzo di impianti per la votazione elettronica.

2 Immediatamente dopo la convalida degli eletti i Consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari, numericamente non inferiori a tre, tranne che per il gruppo misto.

3 Ogni singolo gruppo consiliare ha un capogruppo ed un vice capogruppo. Entro 15 giorni dalla convalida degli eletti dovranno essere comunicate alla presidenza la costituzione, la denominazione e la composizione dei gruppi. In caso di mancata comunicazione andranno a fare parte del gruppo misto.

Ciascun gruppo dispone presso il Comune di una sede, delle attrezzature e dei servizi necessari all'esercizio del mandato elettorale.

4 La conferenza dei Capigruppo, in cui sono rappresentati tutti i gruppi consiliari, coadiuva il Presidente del Consiglio, che la presiede, nella programmazione e nell'organizzazione dei lavori consiliari.

5 Il regolamento disciplina il funzionamento delle Commissioni, dei Gruppi Consiliari l'ulteriore organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale disponendo anche sui compiti dell'ufficio di presidenza nonché le modalità per la diffusione diretta streaming tramite web e/o televisiva e/o in ambito locale delle sedute del Consiglio Comunale.

Art 45

Funzioni di indirizzo politico-amministrativo

1 Il Consiglio Comunale definisce ed esprime i propri indirizzi politico-amministrativi, secondo i principi affermati dal presente statuto, stabilendo la programmazione generale del Comune ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività, con particolare riguardo:

a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendenti i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti pubblici, Comune e città metropolitana;

b) agli atti che costituiscono l'ordinamento organizzativo comunale, i criteri generali sull'ordinamento degli uffici e del personale e dell'organizzazione amministrativa del Comune, la disciplina dei tributi e delle tariffe;

- c) agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci, ai programmi degli interventi e progetti che costituiscono i piani d'investimento;
- d) agli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale;
- e) agli indirizzi rivolti alle aziende speciali ed alle istituzioni sovvenzionate e sottoposte a vigilanza;
- f) a tutte le altre funzioni previste dalla legge.

2 Il Consiglio, con gli atti di pianificazione annuale e pluriennale, definisce, per ciascun programma, intervento e progetto, i risultati che costituiscono gli obiettivi della gestione del Comune e determina i tempi per il loro conseguimento.

3 Il Consiglio, può stabilire con gli atti fondamentali approvativi, i criteri-guida per la loro completa attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare e sollecitare l'attività degli altri organi comunali.

4 Il Consiglio può esprimere direttive per l'adozione da parte della giunta comunale di provvedimenti, dei quali i revisori dei conti abbiano segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale, concernenti l'Amministrazione e la gestione economica delle attività comunali.

5 Il Consiglio può esprimere indirizzi e valutazioni sull'azione dei rappresentanti del Comune, in aziende, enti, organismi con riferimento ai programmi generali di politica amministrativa deliberati dallo stesso Consiglio.

6 Il Consiglio comunale ha potestà regolamentare, ad esclusione delle fattispecie riservate alla competenza della Giunta municipale.

I regolamenti sono approvati o modificati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati ed entrano in vigore il medesimo giorno in cui diviene esecutiva la delibera di approvazione, salvo diverso termine previsto dalla normativa vigente.

Art. 46

Funzione di controllo politico-amministrativo

1 Il consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico - amministrativo, con le modalità stabilite dal presente statuto e dai regolamenti, per le attività:

- a) degli organi e dell'organizzazione operativa del Comune;
- b) delle istituzioni, enti, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti ed interventi effettuati per conto del Comune od ai quali lo stesso partecipa con gli altri soggetti.

2 Il Consiglio verifica, con le modalità che saranno stabilite dal regolamento e nel rispetto dell'autonomia agli stessi riconosciuta dalla legge e dal presente statuto, la coerenza dell'attività dei soggetti ed organizzazioni di cui al primo comma del presente articolo con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvativi per accertare che l'azione complessiva dell'Amministrazione comunale persegua i principi affermati dallo statuto e dalla programmazione generale adottata.

3 Il collegio dei revisori dei conti di cui alla legge vigente, collabora con il consiglio comunale, nella sua funzione di controllo e di indirizzo, secondo le modalità appresso indicate:

- a) segnalando al consiglio, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti dello stesso ritenuti meritevoli di particolare esame;
- b) segnalando aspetti e situazioni della gestione economico - finanziaria corrente capaci di incidere negativamente sul risultato dell'esercizio;
- c) sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando, in base ad essi, eventuali proposte;
- d) partecipando collegialmente, con funzioni di relazioni e consultive, alle adunanze del consiglio comunale relative all'approvazione del bilancio di previsione, di storno di fondi tra capitoli appartenenti a rubriche diverse del bilancio e di modifiche al bilancio stesso e del conto consuntivo e, nella persona del suo presidente, tutte le volte che lo stesso sarà invitato dal presidente del consiglio comunale di sua iniziativa o su richiesta del Sindaco o di un terzo dei consiglieri assegnati, per riferire e dare pareri consuntivi su particolari argomenti di sua competenza.

4 Il Consiglio Comunale può presentare, discutere e votare la mozione di sfiducia del Sindaco secondo quanto previsto e disciplinato dall'art. 10 della Legge Regionale n. 35/1997 e ss.mm.ii.

Art 47

Commissioni Consiliari

1 Il Consiglio istituisce Commissioni permanenti per settori organici di materie, con funzioni consultive, preparatorie, istruttorie e referenti.

2 Le Commissioni sono composte secondo criteri di proporzionalità e di rappresentanza che rispecchiano la composizione del Consiglio.

3 Le Commissioni esprimono parere sugli atti loro sottoposti nel termine perentorio di sette giorni dalla richiesta, salvo i casi di dichiarata e motivata urgenza in cui il termine viene ridotto fino a tre giorni. Decorso tale termine la deliberazione può essere assunta prescindendosi dal parere.

4 Le Commissioni esercitano le competenze loro attribuite anche in merito all'attività svolta dagli enti e dalle aziende dipendenti dal Comune.

5 Per il funzionamento delle attività delle Commissioni Consiliari viene iscritto in bilancio apposito stanziamento, il cui ammontare viene determinato annualmente dal Consiglio in sede di approvazione del bilancio di previsione.

6 Il Consiglio Comunale può istituire Commissioni Speciali per l'esame dei problemi particolari, stabilendone la composizione, l'organizzazione, le competenze, i poteri e la durata. La partecipazione alle commissioni speciali è a titolo gratuito.

7 Il Consiglio Comunale, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 27 della legge reg. 26 Agosto 1992 n. 7, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può costituire commissioni di indagini la cui composizione rispecchi la consistenza dei Gruppi Consiliari.

8 Il Consiglio Comunale può, di volta in volta, disporre di integrare le Commissioni di indagine con membri esterni.

La deliberazione deve indicare il settore, il servizio o l'ufficio in cui rientra la materia oggetto dell'indagine, le motivazioni e gli scopi che l'hanno ingenerata, i tempi e le modalità secondo cui gli esiti dell'indagine devono essere rassegnati al Consiglio per le conseguenti determinazioni.

9 Le Commissioni hanno diritto di ottenere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli Assessori, dei rappresentanti del Comune presso enti, società od organismi, nonché, previa comunicazione al Sindaco, dei dirigenti del Comune, degli amministratori e dirigenti delle aziende e degli enti dipendenti.

10 Le Commissioni, permanenti o speciali, possono svolgere indagini conoscitive su questioni di propria competenza e disporre l'audizione di dirigenti del Comune, di istituzioni o di aziende speciali, nonché di rappresentanti di organizzazioni, associazioni ed enti sottoposti a controllo, vigilanza o contribuzione comunale, ed acquisire pareri od osservazioni di esperti cittadini e di formazioni sociali.

L'attività e la composizione delle Commissioni Consiliari sono sottoposte a verifica dal presidente del Consiglio, sentiti i presidenti delle commissioni consiliari, a metà del mandato consiliare.

11 Il Consiglio comunale costituisce, con apposita deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, una commissione consiliare, avente finalità di controllo e di garanzia, specificandone le finalità e le funzioni.

La composizione e le modalità di funzionamento della commissione di controllo e garanzia sono stabilite dal regolamento del Consiglio comunale. La presidenza della commissione di controllo e garanzia è attribuita ai consiglieri comunali appartenenti ai gruppi di opposizione.

Il numero e le competenze delle Commissioni Consiliari permanenti sono determinate dal regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio; il regolamento prevede inoltre:

- a) le modalità per l'istituzione di Commissioni speciali;
- b) le modalità di partecipazione a titolo consultivo di esterni alle Commissioni;
- c) i casi di particolari procedure per l'adozione di talune deliberazioni;
- d) le forme di pubblicità delle Commissioni Consiliari;
- e) le modalità per l'utilizzazione da parte delle Commissioni di consulenti esterni all'Amministrazione, nel caso ciò sia necessario.

Art. 48

Poteri di iniziativa

1 L'iniziativa delle proposte da sottoporre all'esame del Consiglio spetta al Presidente del Consiglio stesso, al Sindaco, alla Giunta, alle Commissioni Consiliari, ai singoli Consiglieri e ai cittadini in conformità al presente statuto e secondo le modalità stabilite dal regolamento (di organizzazione e funzionamento) del Consiglio.

2 Ogni iniziativa che comporti una spesa deve indicare i mezzi per farvi fronte. A tale scopo deve essere assicurato ai titolari del potere d'iniziativa la piena collaborazione degli uffici comunali competenti.

3 La Giunta propone al Consiglio, per l'adozione, gli schemi del dup, dei bilanci di previsione, del conto consuntivo e conto consolidato, con le relative relazioni.

4 Le proposte di deliberazione, acquisiti i pareri di cui all'art. 53 della legge 8 Giugno 1990 n. 142 e dell'art. 1 della L.R. 48 del 1991, vengono trasmesse alle Commissioni Consiliari competenti e, per

essere sottoposte a votazione del Consiglio, devono avere rispettato il procedimento previsto per l'atto da adottare.

Art. 49

La presidenza del consiglio comunale

1 Il consiglio comunale nella sua prima adunanza, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione, nel suo seno, di un presidente per la cui elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio; in seconda votazione risulta eletto chi abbia riportato la maggioranza semplice. Con le stesse modalità il consiglio comunale elegge un vice presidente.

2 Il presidente del consiglio comunale rappresenta il consiglio stesso. Presiede il consiglio, ne dirige il dibattito e fissa la data e l'ordine del giorno per le riunioni ordinarie, e straordinarie e urgenti dello stesso secondo quanto previsto dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento consiliare. Il Presidente del Consiglio ha la facoltà di invitare a partecipare alle adunanze del Consiglio Comunale la figura dell'interprete LIS (Lingua dei Segni Italiana) al fine di garantire il pieno coinvolgimento e la partecipazione delle persone non udenti nelle attività dell'organo consiliare. Il Presidente, inoltre, assicura il collegamento politico-istituzionale con il Sindaco ed i gruppi consiliari e coordina l'attività delle commissioni consiliari.

3 Per lo svolgimento dei compiti di cui al precedente comma il presidente si avvale di un ufficio di segreteria secondo quanto previsto dal regolamento consiliare. I poteri del presidente sono disciplinati dalla legge e dal regolamento. In particolare il presidente provvede a mantenere l'ordine, a far osservare le leggi e la regolarità della discussione e delle deliberazioni. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza. Nelle sedute pubbliche, può, dopo gli opportuni avvertimenti, ordinare l'espulsione dall'auditorio di chiunque sia causa di disordine.

Art. 50

Revoca del Presidente

1 Nei confronti del Presidente del Consiglio Comunale può essere presentata una mozione di revoca che deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati ed è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

2 La mozione, votata per appello nominale ed approvata da almeno i due terzi dei componenti del Consiglio, determina la cessazione dalla carica di Presidente.

Nell'ipotesi in cui non sia determinabile la quantificazione dei due/ quinti e dei due terzi per numeri interi, l'arrotondamento deve essere effettuato sempre per eccesso, anche se la cifra decimale è inferiore a 50.

3 La mozione di revoca del Presidente del Consiglio deve essere motivata in relazione a comportamenti concreti del Presidente che, costituendo violazione degli obblighi di neutralità e imparzialità, possano apparire idonei a compromettere il corretto funzionamento del Consiglio, non potendo essere motivata sulla base di una valutazione fiduciaria di tipo strettamente politico.

4 L'approvazione della mozione di revoca da parte del Consiglio Comunale comporta la cessazione dalla carica di Presidente e comporta la prosecuzione della seduta sotto la direzione del Vice-Presidente.

5 L'elezione del nuovo Presidente del Consiglio Comunale, avviene nelle forme di legge, nella prima seduta utile successiva a quella in cui è stata approvata la mozione di revoca di cui al comma

Art. 51

I Consiglieri Comunali

1 I Consiglieri Comunali rappresentano l'intera comunità locale.

2 I Consiglieri hanno il diritto alla comunicazione tempestiva dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale o della Commissione di cui facciano parte. Il Presidente del Consiglio, nelle forme e nei termini previsti dal regolamento, cura che ai singoli Consiglieri ed ai gruppi consiliari, anche tramite i componenti dell'ufficio di presidenza, sia assicurata una adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'esame del Consiglio.

3 I Consiglieri hanno diritto di iniziativa per gli atti di competenza consiliare e per l'esercizio di tale diritto possono avvalersi della collaborazione degli uffici comunali.

4 I Consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni. Essi possono, altresì, proporre in Consiglio azioni rivolte a sollecitare iniziative di altri soggetti che siano di interesse comune e collettivo o che, comunque, si ripercuotano sugli interessi della cittadinanza. Nell'esercizio del loro mandato, i consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dagli altri Enti pubblici e dai concessionari di servizi pubblici, notizie, informazioni e copie di atti e documenti, senza che possa essere opposto ad essi il segreto di ufficio. I Consiglieri rimangono, tuttavia, vincolati al segreto qualora ne ricorrano i presupposti di legge, statuto o regolamento.

5 Tutti i consiglieri sono tenuti, ai fini della carica, ad eleggere domicilio nel territorio del Comune di Paternò. Tutti gli atti relativi alla carica, saranno notificati a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC).

6. Il consigliere comunale ha il dovere di intervenire alle sedute del consiglio comunale, di partecipare alle sedute delle commissioni consiliari permanenti, di cui fa parte per l'intera durata dei lavori. Qualora un consigliere dovesse allontanarsi definitivamente dalla seduta della commissione di cui fa parte, ha il dovere di comunicarlo al presidente del C.C. Ed al Segretario comunale per fare inserire a verbale il suo allontanamento, sottoscrivendo l'orario d'uscita.

7 Il Consigliere che, per motivi personali o professionali, abbia un interesse o contro interesse alla deliberazione deve dichiararlo all'inizio della discussione ed astenersi dal partecipare al dibattito ed alla votazione.

8 Gli atti relativi alla situazione patrimoniale ed ai redditi dei Consiglieri, del Sindaco e della Giunta sono depositati annualmente presso l'ufficio di segreteria del Consiglio comunale e sono liberamente consultabili da chiunque.

Le stesse norme valgono per gli atti relativi alle spese elettorali dei Consiglieri e del Sindaco.

Art. 52

Decadenza e Dimissioni

1 Il Consigliere decade qualora senza giustificato motivo non intervenga a tre sedute consecutive del Consiglio comunale. L'assenza deve essere giustificata prima o durante la seduta del Consiglio Comunale, oppure in quella immediatamente successiva. La giustificazione deve essere fatta pervenire in forma ufficiale al Presidente. La comunicazione, scritta od orale, è messa agli atti della seduta. A seguito dell'avvenuto accertamento del numero di assenze di cui al primo comma da parte del Consigliere, senza che lo stesso abbia fatto pervenire comunicazione relativa alla motivazione dell'assenza, il Presidente ha l'obbligo, verificatisi i presupposti, di mettere all'ordine del giorno del Consiglio la trattazione della decadenza. Lo stesso provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo di decadenza.

2 Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze entro il termine di venti giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento. Decorso tale termine perentorio senza che sia pervenuta alcuna comunicazione da parte del Consigliere, il Presidente mette all'O.d.G. l'adozione del formale provvedimento di decadenza e surroga. Scaduto quest'ultimo termine, qualora sia stata formalizzata nei termini la comunicazione giustificativa da parte del Consigliere interessato, il Consiglio esamina e quindi delibera, tenuto conto delle cause giustificative presentate dal Consigliere interessato.

3 Il procedimento di decadenza può essere attivato anche su iniziativa di un Consigliere o su istanza di un elettore. Il Presidente del Consiglio comunale ha l'obbligo, verificatisi i presupposti, di mettere all'ordine del giorno del Consiglio la trattazione della decadenza previa osservanza del procedimento amministrativo di cui ai precedenti commi del presente articolo.

4 Le dimissioni da consigliere vanno presentate al protocollo generale, indirizzate al presidente del consiglio e possono essere presentate anche nel corso di una seduta consiliare con acquisizione a verbale. Le dimissioni sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto. Il Presidente, qualora siano state presentate tramite protocollo, deve comunicarle immediatamente al Consiglio stesso e comunque deve essere posta all'ordine del giorno la surroga del Consigliere cessato dalla carica entro e non oltre dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni.

CAPO II - IL SINDACO

Art. 53

Generalità

Il Sindaco è capo dell'amministrazione comunale e la rappresenta, assicura l'unità dell'indirizzo politico amministrativo, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi nonché all'esecuzione degli atti, adotta i provvedimenti a lui riservati per legge o per statuto nonché ogni altro provvedimento che la legge non riserva all'esclusiva competenza di altri organi comunali, di decentramento, del segretario generale o dirigente.

Art. 54

Funzioni

1 Il Sindaco coordina e promuove l'attività dei singoli assessori e, per un miglior espletamento delle sue attività, può avvalersi di consulenti esterni, nei limiti previsti dalla legge.

2 Quale capo dell'amministrazione:

- a) è garante dell'attuazione e dell'osservanza delle leggi dello Stato, della Regione Siciliana, dei regolamenti e del presente statuto;
- b) ha la rappresentanza esterna del Comune anche nei giudizi dinnanzi ai Tribunali;

- c) assicura il costante collegamento del Comune con la città metropolitana, la Regione, lo Stato e l'Unione Europea, con tutte le altre istituzioni economiche, sociali, culturali e professionali, adottando ogni iniziativa idonea allo sviluppo della comunità;
- d) può delegare ai singoli assessori determinate sue attribuzioni comprese la rappresentanza in giudizio dell'ente;
- e) provvede alle nomine attribuite alla sua competenza dalla legge o dallo statuto, incluse quelle relative ai dirigenti;
- f) propone gli indirizzi generali dell'azione politica ed amministrative del Comune;
- g) promuove e coordina l'attività degli organi di Governo e dell'amministrazione per l'attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo del Comune;
- h) ha facoltà, ogni volta che lo ritenga opportuno e per la tutela degli interessi collettivi, di rivolgere messaggi al consiglio ed alla cittadinanza;
- i) autorizza la presentazione in consiglio dei progetti e dei programmi elaborati dalla giunta e dai singoli assessori;
- l) vigila sugli enti, aziende ed istituzioni del Comune od a partecipazione comunale;
- m) conferisce gli incarichi di direzione di aree funzionali, sentito il segretario generale, secondo le priorità dettate dall'esigenza di raggiungere gli obiettivi programmatici nel rispetto della legge e dell'apposito regolamento;
 - n) impartisce le direttive generali per l'esercizio coordinato delle funzioni e dei servizi;
 - o) rilascia i provvedimenti di consenso e di diniego previsti dalla legge e specificati nei regolamenti;
- p) opera per assicurare agli utenti la migliore fruibilità dei servizi pubblici e di interesse pubblico nelle varie fasce orarie ed in ogni periodo dell'anno; pertanto coordina il piano generale degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici nonché degli orari d'apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche. A tal fine il Sindaco promuove riunioni con i responsabili delle pubbliche amministrazioni che hanno uffici nel territorio comunale, consulta le organizzazioni sindacali dei dipendenti pubblici, dei dipendenti degli esercizi commerciali interessati al piano, nonché le rappresentanze di categoria e le associazioni che abbiano per finalità la tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;
 - q) emette ordinanze per prescrivere alla cittadinanza adempimenti o comportamenti resi necessari dall'interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni;
- r) commina le sanzioni amministrative per la trasgressione dei regolamenti comunali;
- s) provvede alla trasmissione al presidente del consiglio ed ai gruppi consiliari dei provvedimenti adottati dallo stesso;
- t) richiede finanziamenti ad enti pubblici e privati;
- u) è Ufficiale di Governo e, in tale veste, adotta ordinanze contingibili e urgenti in materia di igiene, sanità, ordine pubblico e nelle altre previste dalla legge.

Art. 55

Poteri di nomina

1 Il Sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

2 Gli esperti nominati ai sensi del presente articolo devono essere in possesso di requisiti specifici di competenza e professionalità in relazione all'incarico cui assolvere.

3 Nel provvedimento di conferimento dell'incarico, il Sindaco dovrà fare espressa menzione di detti requisiti risultanti dal curriculum che sarà allegato all'atto di nomina.

4 Il Sindaco annualmente trasmette al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività degli esperti da lui nominati e gli obiettivi, grazie agli stessi, conseguiti. Per quanto non previsto dal

presente Statuto, si rinvia in materia a quanto disciplinato dall'art. 14 della Legge Regionale 26/08/1992 n. 7 e ss.mm.ii.

5 Spetta inoltre al Sindaco la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune o dallo stesso dipendenti; egli non può nominare il proprio coniuge ed i parenti e gli affini entro il secondo grado.

6 Ai fini di garantire che dette nomine rispondano a criteri di competenza e di apertura alla società civile, il Sindaco, avuto riguardo alla natura delle funzioni che dovranno essere espletate dai rappresentanti del Comune da nominare, potrà fare ricorso a rose di nomi formulate da università ed altre istituzioni culturali, ordini professionali ed organizzazioni rappresentative del mondo del lavoro e della produzione, associazioni ambientaliste, altre realtà associative di settore o espressione di interessi diffusi. In ogni caso dovranno essere allegati ai relativi provvedimenti di nomina curricula dettagliati delle persone nominate, ivi compresa la dichiarazione prevista dal comma 8 dell'art. 7, legge regionale n. 7/92, per i candidati alle cariche di Sindaco o consigliere comunale.

7 Entro dieci giorni dalla loro adozione, il Sindaco trasmette i provvedimenti di conferimento di incarichi, di nomina e di revoca, di cui al presente articolo con i relativi allegati, al consiglio comunale.

8 Tra i poteri del Sindaco rientra quello di potere conferire delega di funzioni ai Consiglieri Comunali purchè il contenuto delle stesse sia coerente con la funzione istituzionale dell'Organo cui si riferiscono.

Il Consigliere Comunale può dunque essere incaricato di studi su determinate materie, di compiti di collaborazione circoscritti all'esame e alla cura di situazioni particolari, che non implichino la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna né di adottare atti di gestione spettanti agli Organi burocratici.

L'attività dei Consiglieri incaricati dovrà, dunque, essere caratterizzata unicamente da finalità consultiva e collaborativa con il Sindaco, non potendo comprendere assunzione di atti a rilevanza esterna come pure adozione di atti di natura gestionale diretta (parere Ministero Interno del 12.08.2019).

Al Consigliere Comunale delegato spettano gli stessi diritti e doveri che la normativa vigente riconosce a tutti i Consiglieri Comunali e, nell'ambito delle deleghe affidategli dal Sindaco, non ha poteri di iniziativa autonoma, né può partecipare alle riunioni della Giunta Comunale.

Il Sindaco può revocare in ogni momento la nomina del Consigliere Delegato.

CAPO III – LA GIUNTA COMUNALE

Art. 56

Norme generali

1 La Giunta Comunale è costituita dal Sindaco e dal numero di assessori assegnato al Comune per legge, nominati dal Sindaco secondo le modalità fissate dalla legge. Il Sindaco nomina fra gli assessori il vice Sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

2 La cessazione dalla carica del Sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera giunta.

3 La giunta comunale è l'organo del Comune che compie tutti gli atti di amministrazione che sono alla stessa attribuiti dalla legge.

4 La giunta comunale persegue, mediante l'esercizio delle sue competenze d'amministrazione ed attraverso l'iniziativa propositiva nei confronti del consiglio, la realizzazione del programma proposto nel documento programmatico in base al quale è stata costituita.

5 La giunta attua gli indirizzi generali espressi dal consiglio comunale con gli atti fondamentali dallo stesso approvati ed esercita l'attività d'iniziativa e d'impulso nei confronti del consiglio comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti che appartengono alla sua competenza.

6 In particolare la Giunta Comunale, nell'attività propositiva e di impulso:

- elabora e propone al Consiglio gli atti di programmazione;
- predispone gli schemi di bilancio, il DUP, il programma triennale delle opere pubbliche, la relazione al conto consuntivo; il programma triennale delle acquisizioni di beni e servizi.

Nell'attività di iniziativa e di raccordo:

- elabora e sottopone al Consiglio, i criteri generali per la determinazione delle tariffe e per lo svolgimento dei servizi comunali;
- delibera la copertura finanziaria per l'attività degli organi di partecipazione e consultivi;
- delibera direttive, anche per dare attuazione a specifiche norme regolamentari o di legge, per lo svolgimento dei servizi comunali o devoluti al Comune;
- indica gli obiettivi, i criteri, le direttive e assegna i mezzi idonei per l'attività gestionale ed esecutiva attribuita dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti al Segretario del Comune e ai dirigenti.

Nell'attività di amministrazione;

- adotta tutti gli atti attribuiti specificatamente dalla legge o dallo Statuto;
- approva e dispone le alienazioni ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 58 del D.L. n. 112/2008 come convertito dalla Legge n. 133 /2008, le acquisizioni e gli acquisti immobiliari, l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni, le servitù di ogni genere e tipo, le sdemanializzazioni, demanializzazioni e classificazioni dei beni patrimoniali;
- adotta, nel rispetto dei criteri generali fissati dal Consiglio Comunale, norme regolamentari per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- può formulare indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per la ipotesi di pre-intesa della contrattazione decentrata integrativa;
- autorizza il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica a sottoscrivere il contratto collettivo integrativo;
- adotta, nel rispetto dei relativi regolamenti e contratti di lavoro, tutti i provvedimenti non riservati a d'altri organi in materia di concorsi ed assunzioni;
- approva transazioni che non impegnino più bilanci;
- approva rinunce alle liti e delibera sulle costituzioni in giudizio dell'ente;
- procede alle variazioni delle tariffe, dei corrispettivi, dei contributi e delle aliquote entro i limiti di legge e dei regolamenti approvati dal Consiglio Comunale;
- adotta, nei limiti e con le forme del regolamento di contabilità, il prelevamento dal fondo di riserva e lo storno di fondi tra stanziamenti appartenenti allo stesso servizio;
- determina le tariffe dei servizi a domanda individuale;
- adotta la programmazione triennale del fabbisogno di personale.

La carica di componente della giunta è compatibile con quella di consigliere comunale. Si rinvia alla normativa vigente in Sicilia.

La carica di componente della giunta è compatibile con quella di consigliere nei limiti previsti dalla normativa vigente . .

Art. 57 **Gli assessori**

1 Gli assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della giunta.

Esercitano, per delega del Sindaco, le funzioni di sovrintendenza e vigilanza per il funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti ed attuazione dei programmi, nell'ambito delle aree e dei settori d'attività specificamente definiti nelle deleghe predette.

La delega attribuisce al delegato la responsabilità connessa alle funzioni con la stessa conferita e può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento. Presentano, almeno, annualmente al Sindaco, una relazione sull'andamento degli uffici e dei servizi cui sovrintendono e sullo stato di attuazione degli indirizzi programmatici.

2 Le deleghe conferite agli assessori sono comunicate dal Sindaco al consiglio comunale nella prima adunanza successiva al loro conferimento e, comunque, entro sette giorni. Ogni modifica o revoca delle deleghe viene comunicata al consiglio comunale dal Sindaco nello stesso termine.

3 In caso d'inerzia dell'assessore delegato o, comunque, di mancata osservanza degli indirizzi formulati dalla giunta, il Sindaco può sostituirsi all'assessore avocando a sé la relativa competenza. Il Sindaco può altresì sospendere, con provvedimento motivato, l'esecuzione di atti adottati dagli assessori, investendo della questione la giunta, per le relative determinazioni, nella prima seduta utile.

Art. 58

Norme generali di funzionamento

1 La giunta comunale esercita le funzioni attribuite alla sua competenza in forma collegiale, con le modalità stabilite dalla legge e dal presente statuto.

2 La giunta è convocata dal Sindaco che fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

E' presieduta dal Sindaco od, in sua assenza, dal vice Sindaco. Nel caso di assenza di entrambi la presidenza è assunta dall'assessore più anziano per età.

Copia delle deliberazioni assunte viene trasmessa ai capi dei gruppi consiliari e per conoscenza al presidente del consiglio e depositate presso la Segreteria del Comune.

3 Le adunanze della giunta comunale non sono, di norma, pubbliche. Alle stesse partecipa il segretario generale il quale è anche incaricato della redazione del verbale; per tale scopo egli può comunque designare un funzionario.

4 Il Sindaco può disporre che alle adunanze della giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, dirigenti e funzionari del Comune, ovvero esperti estranei all'amministrazione. Possono essere altresì invitati alle riunioni della giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, i presidenti delle commissioni consiliari permanenti e speciali, il presidente o l'intero collegio dei revisori dei conti ed i rappresentanti del Comune in enti, aziende, consorzi e commissioni, rappresentanti di organizzazioni pubbliche e della società civile.

5 Per decisione del Sindaco, ove a ciò non ostino particolari ragioni, la giunta può riunirsi in seduta pubblica.

Art. 59

Rapporti con il Consiglio Comunale

1 Il Sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni del consiglio comunale. Di norma vi partecipano anche gli assessori ed i dirigenti responsabili delle proposte di deliberazione poste all'ordine del giorno. Il Sindaco ed i componenti la giunta nonché i dirigenti, se richiesti, hanno facoltà d'intervenire nella discussione nelle forme e modalità fissate dal regolamento.

2 In occasione delle riunioni del Consiglio, il Sindaco, o l'assessore da lui delegato, provvederà, ove ne ricorrano i presupposti, a fornire adeguate informative al Consiglio in merito a fatti

particolarmente rilevanti verificatisi nell'ambito dell'Amministrazione o della comunità ed agli eventuali provvedimenti che, in merito, la giunta ha adottato od intende adottare.

3 Ogni anno, dalla data di insediamento, il Sindaco presenta al consiglio comunale una relazione scritta sullo stato d'attuazione del programma, illustrando l'attività svolta ed eventuali fatti o provvedimenti particolarmente rilevanti, nonché le scelte prioritarie che intende compiere.

Il consiglio comunale, entro dieci giorni dalla presentazione della relazione, esprime, in seduta pubblica cui interviene anche il Sindaco, le proprie valutazioni.

4 Il Sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a rispondere alle interrogazioni conseguenti agli atti ispettivi dei consiglieri comunali entro i termini e le modalità previste dal regolamento comunale.

Il regolamento consiliare disciplina le modalità di risposta, per iscritto od in sede consiliare, alle predette interrogazioni e può altresì prevedere in quali casi e in che modo è consentito procedere alla trattazione di interrogazioni a risposta immediata.

5 Nel caso in cui il consiglio comunale ometta di riunirsi o di deliberare sulle proposte di deliberazioni complete di atti e degli allegati pareri ad iniziativa della giunta delle quali sia stato richiesto l'inserimento all'ordine del giorno, è data facoltà al Sindaco di sollecitare gli interventi sostitutivi previsti dall'OREL.

CAPO IV – DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 60

Publicità della situazione economica ed associativa del sindaco, degli assessori e dei consiglieri. Possibile copertura assicurativa. Cause di ineleggibilità, incandidabilità ed incompatibilità.

1. L'art. 7 della L.R. 15.11.1982 n. 128 estende ai Consiglieri Comunali eletti l'obbligo di depositare, entro tre mesi dalla loro proclamazione, presso la segreteria comunale, le dichiarazioni prescritte dall'art. 1 comma 1 della medesima legge ed esattamente:

1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società, la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero";

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;

3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero". Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie della dichiarazione di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti. Alla dichiarazione devono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al comma 3 dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981 n. 659 relative agli eventuali contributi ricevuti.

2. Gli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del comma precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono.

3. L'art. 54 comma 1 della legge regionale n. 26/1993 include, altresì, tra i soggetti obbligati alle dichiarazioni prescritte dal citato art. 1 della legge regionale n. 128/1982, gli organi monocratici dei Comuni, eletti a suffragio diretto, nonché gli assessori dagli stessi nominati.

4 I candidati alle elezioni locali devono produrre la dichiarazione preventiva e il rendiconto delle spese per la campagna elettorale che sono resi pubblici tramite inserimento nell'albo pretorio del Comune.

5 .Altri obblighi di dichiarazione e di pubblicazione derivano dall'art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013.

Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano i seguenti documenti ed informazioni:

a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;

b) il curriculum;

c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;

d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;

e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;

f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.

6. Per le condizioni di eleggibilità e candidabilità si rinvia all'art. 9 della Legge Regionale n.31/1986 e all'art. 10 del D.Lgs. n. 235/2012 e ss.mm.ii. Per le eventuali situazioni di incompatibilità, si rinvia agli articoli 10 e 11 della Legge Regionale n. 31/1986.

TITOLO IV - UFFICI E PERSONALE

Capo I - Dell'articolazione

Art.61

Organizzazione amministrativa

1 L'organizzazione amministrativa del Comune è improntata a principi di innovazione, flessibilità, coordinamento e responsabilità, secondo le disposizioni e con le modalità stabilite dal presente titolo.

2 La struttura organizzativa del Comune si articola in unità di diversa complessità ed è definita dal regolamento di organizzazione che ne determina i compiti.

3. La dimensione e la composizione professionale di ciascuna struttura sono determinate e modificate esclusivamente in relazione ad esigenze oggettive suscettibili di costante verifica da realizzarsi mediante flessibilità nell'organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse umane anche attraverso processi di riqualificazione professionale e di mobilità, garantendo in ogni caso la pari opportunità tra donne ed uomini

Il regolamento dell'organizzazione prevede forme di rotazione degli incarichi dirigenziali, salve le figure apicali atipiche, almeno una volta ogni tre anni e possibilità di mobilità interna del personale non dirigente.

Art. 62

Principi di organizzazione

1 Le attività amministrative del Comune sono organizzate in uffici e servizi riuniti per settori funzionali secondo raggruppamenti di competenze adeguati all'assolvimento autonomo e compiuto di una o più attività omogenee; i settori hanno anche autonomia operativa e contabile che consenta impegni di spesa del Dirigente responsabile nei limiti della spesa autorizzata dalla Giunta.

I settori sono individuati in uno schema organizzativo e possono essere coordinati tra loro per aree funzionali.

2. Nel regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi sono previste le modalità per la identificabilità del personale comunale e delle unità organizzative del Comune.

Art. 63

Direzione dell'organizzazione

1. Il settore funzionale costituisce la struttura di massima dimensione presente nell'Ente ed è diretto da un Dirigente di Settore.

Nel caso di momentanea vacanza del posto il Sindaco può incaricare il Vice Dirigente della reggenza del Settore nel quale si è verificata la vacanza del posto.

2 Per la realizzazione di programmi ed il conseguimento di obiettivi che per la loro particolare rilevanza e l'unitarietà dell'azione da attuare richiedono per medio tempo l'attività coordinata di più settori questi, pur mantenendo la loro autonomia, vengono temporaneamente associati, con deliberazione della Giunta comunale, in area di intervento funzionale alle realizzazioni suddette. Le modalità di attuazione sono disciplinate da apposito atto.

Art. 64

Organizzazione degli uffici o dei servizi del personale

1. I funzionari responsabili degli uffici e dei servizi, all'interno delle Ripartizioni, vengono scelti dal Dirigente in base a criteri di professionalità e nel rispetto della fascia di diritto rivestita e sono responsabili della gestione amministrativa salvo i poteri di indirizzo e di controllo del Consiglio, del Sindaco e del Segretario Generale secondo le rispettive competenze.

2. L'ordinamento dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal Consiglio Comunale ed ai piani operativi stabiliti dalla Giunta.

Il regolamento fissa i criteri organizzativi, secondo i principi generali stabiliti dal Consiglio Comunale, determina l'organigramma delle dotazioni di personale, definisce l'articolazione della struttura secondo i criteri sopra stabiliti e prevede le modalità per l'assegnazione del personale ai settori e servizi comunali.

L'organizzazione del lavoro del personale comunale persegue il costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, alla estensione dell'area e dell'ambito temporale di fruizione da parte dei cittadini delle utilità sociali prodotte.

L'Amministrazione assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale, riferiti, all'evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.

Successivamente all'approvazione dello statuto, l'Amministrazione provvederà ad apportare all'organigramma del personale dipendente le variazioni necessarie ad un più efficace perseguimento delle finalità individuate dagli organi collegiali.

Il Comune di Paternò riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali, promuovendo, per le scelte fondamentali che attengono all'organizzazione operative dell'Ente,

consultazioni con i sindacati che secondo gli accordi vigenti hanno titolo per partecipare alla contrattazione decentrata.

La responsabilità dei dipendenti comunali è determinata dall'ambito della loro autonomia decisionale nell'esercizio delle funzioni attribuite.

E' individuata e definita rispetto agli obblighi di servizio di ciascun operatore.

Si estende ad ogni atto o fatto compiuto quando il comportamento tenuto dal dipendente nell'esercizio di pubbliche funzioni supera tali limiti.

All'attuazione di quanto stabilito dal presente articolo si provvede con le modalità stabilite dal regolamento.

La copertura dei posti di dirigente responsabile di settore può avvenire anche mediante utilizzazione di personale esterno, assunto con contratto a tempo determinato di diritto pubblico, o, eccezionalmente, di diritto privato, previa deliberazione motivata, quando siano richiesti requisiti di alta specializzazione e professionalità.

E' prevista la possibilità di collaborazioni professionali esterne, ove sia richiesto un alto contenuto di professionalità per oggetti determinati e per un tempo limitato.

Il Sindaco per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporti di pubblico impiego, ad esperti esterni all'Amministrazione nei limiti e con le modalità previsti dalla legge.

Art. 65

Il Segretario Generale

1 Il Segretario Comunale, che per la fascia di appartenenza della sede di segreteria dell'ente (I/B) assume la qualifica di Segretario Generale di fascia A è dirigente di fascia 2 alle dipendenze del Ministero dell'Interno e viene da questo assegnato tra gli iscritti all'albo nazionale dal Ministero dell'Interno e successivamente nominato quale titolare della sede dal Sindaco.

Il Segretario Generale non ha dipendenza gerarchica all'interno dell'Ente e dipende sotto il profilo funzionale esclusivamente dal Sindaco.

Egli gestisce il proprio rapporto di servizio presso l'Ente di titolarità con autonomia e flessibilità organizzativa in modo funzionale ad assicurare i compiti di istituto.

Il Segretario Generale, al pari dei dirigenti dell'Ente, non essendo tenuto ad un quantum predeterminato di orario di lavoro settimanale, può far rilevare la sua presenza in servizio anche mediante sistemi alternativi alla rilevazione automatica della presenza.

La nomina, la durata, la revoca, lo status giuridico ed economico e i relativi compiti e le funzioni sono disciplinate dalle disposizioni di legge, di regolamento e dai CC.CC.NN.LL.

2 Il Segretario Generale, oltre ai compiti e alle funzioni stabilite dalla legge, esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco, purchè non assegnata dalla legge o dall'ordinamento locale in via esclusiva alla competenza della dirigenza o degli uffici.

Tali funzioni aggiuntive dovranno essere contingenti e di carattere provvisorio e temporaneo e, comunque, inerenti le specifiche competenze professionali del Segretario Generale, rientranti nell'ambito delle mansioni ascrivibili alla qualifica dirigenziale e, possibilmente, non rientranti nella

gestione ordinaria di funzioni e servizi assegnati alla dirigenza dell'Ente ai sensi dell'art. 107 e 109 del T.U.E.L

3 Il Segretario Generale svolge opera di assistenza e consulenza giuridico-amministrativa all'interno dell'amministrazione al fine di assicurare la correttezza dell'attività amministrativa dell'Ente sotto il profilo della conformità all'ordinamento giuridico. Egli in particolare:

a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi di governo dell'Ente e delle unità organizzative, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti;

- b) partecipa con funzioni consultive e di assistenza alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale e ne cura la verbalizzazione;
- c) roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'Ente è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
- d) sovrintende allo svolgimento delle funzioni e al coordinamento delle attività dei dirigenti;
- e) svolge funzioni di direzione dei controlli interni dell'Ente ai sensi dell'art. 147-bis T.U.E.L., secondo quanto disciplinato nell'apposito regolamento comunale.

4 Il Sindaco stabilisce le modalità di svolgimento dell'attività di consulenza giuridico-amministrativa prestata dal Segretario comunale agli organi di governo e alle unità organizzative, quale funzione generale e generalizzata, con esclusione di forme di rigida procedimentalizzazione della medesima e di ingerenza nella gestione che appartiene in via esclusiva alla dirigenza.

5. Il Sindaco conferisce, di norma, al Segretario Generale, le funzioni di Responsabile delle misure di prevenzione alla corruzione (R.P.C.) di cui all'art. 1, comma 7 e ss. della L. n. 190/2012, nonché quelle di Responsabile della Trasparenza (R.T.) di cui al D.Lgs.n. 33/2013 e ss.mm.ii.; in tali ipotesi, al fine di evitare conflitti di attribuzioni tra compiti di vigilanza e controllo e compiti di attuazione, il Segretario Generale non potrà essere oggetto di conferimenti aggiuntivi che attengono alla gestione diretta di servizi ed uffici, nonché di mansioni che possano determinare situazioni di sovrapposizione di funzioni tra controllore e controllato. In tale materia, in generale, si seguiranno anche gli indirizzi e orientamenti recati dalle determinazioni e deliberazioni dell'ANAC.

Art. 66

Il Vice Segretario Generale

1 Il Comune ha un Vice Segretario Generale, il quale coadiuva il Segretario Generale titolare nell'esercizio delle funzioni previste dalla legge, dallo statuto e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento in tutte le funzioni di istituto.

2 E' sempre fatta salva la facoltà del Sindaco, in caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario Generale titolare, richiedere al Ministero dell'Interno la reggenza o supplenza di altro Segretario Generale iscritto all'albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali.

3 Le funzioni di Vice Segretario Generale possono essere conferite, secondo quanto prevede la legge, con provvedimento sindacale ad un dipendente di ruolo dell'Ente con qualifica dirigenziale e in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'accesso alla carriera di Segretario Comunale.

4 Per l'incarico di Vice Segretario Generale non spetta alcuna specifica indennità compenso aggiuntivo di sorta, fatto salvo quanto verrà determinato in sede di contrattazione collettiva nazionale o decentrata integrativa e di tale incarico aggiuntivo dovrà tenersi conto in sede di valutazione della performance individuale per il riconoscimento del trattamento economico accessorio.

Art. 67

Attribuzione della funzione di direzione

1 Le posizioni di responsabile di ufficio, di servizio e di settore, di qualifiche dirigenziali, nonché di alta specializzazione, possono essere ricoperte da personale dipendente dall'amministrazione di idonea qualifica funzionale, nonché tramite contratto a tempo determinato qualora sia richiesta una rilevante esperienza acquisita in attività uguali od analoghe a quelle previste, naturalmente ferme restando le condizioni dettate dalla normativa vigente.

2 La responsabilità di direzione di settore è attribuita a tempo determinato per un periodo non superiore a tre anni, salvo rinnovo espresso.

Tutti i dirigenti possono essere rimossi anticipatamente dall'incarico, con un procedimento che garantisca il contraddittorio, e indipendentemente da eventuali specifiche azioni disciplinari, in caso di rilevanti inefficienze nello svolgimento dell'attività o nel perseguimento degli obiettivi assegnati. Il regolamento generale del personale determina i criteri di rotazione e di mobilità dei dirigenti e dei responsabili di uffici e servizi

Art. 68 **Dirigenti**

1 I dirigenti organizzano e dirigono gli uffici ed i servizi ai quali sono preposti secondo i criteri e le norme stabilite dal presente statuto e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e nell'ambito delle direttive e degli indirizzi politici degli organi di governo.

Godono di autonomia nell'organizzazione degli uffici cui sono preposti e sono direttamente responsabili dell'andamento degli uffici medesimi e della gestione delle risorse economiche, di personale e strumentali ad essi assegnate.

Esercitano, con la connessa potestà di decisione, i compiti di propulsione, coordinamento e controllo delle strutture delle quali sono responsabili, assicurando l'imparzialità, la legalità e la rispondenza all'interesse pubblico dell'attività degli uffici e servizi da loro dipendenti.

Sono direttamente responsabili della traduzione in termini operativi degli obiettivi individuati e dell'attuazione dei programmi formulati dagli organi di governo dell'ente.

I dirigenti partecipano all'individuazione di detti obiettivi ed alla formulazione di detti programmi con attività istruttoria e di analisi e con autonome proposte tenuto conto delle analisi di fattibilità dei programmi medesimi.

2 Nei limiti delle attribuzioni delle unità organizzative cui sono preposti, competono ai dirigenti, fatta salva l'ulteriore previsione con regolamenti comunali che esplicitamente si richiamano al presente articolo:

- a) l'esecuzione delle deliberazioni degli organi di governo, anche con l'adozione di atti che impegnino l'amministrazione verso terzi;
- b) l'emanazione di atti costituenti manifestazione di giudizio e/o di conoscenza, quali relazioni, valutazioni e pareri tecnici, attestazioni, certificazioni comunicazioni, diffide, verbali nonché autenticazioni e legalizzazioni;
- c) il dovere di iniziativa in ordine a tutte le proposte di deliberazione di amministrazione corrente, per assicurare la continuità delle forniture, delle somministrazioni, dei servizi e dei lavori di manutenzione ordinaria, nonché gli atti non provvedimentali esecutivi delle anzidette deliberazioni;
- d) la predisposizione, secondo le direttive del Sindaco o dell'assessore al ramo, di tutte le altre proposte di deliberazione;
- e) la elaborazione delle proposte di previsione di bilancio relative all'amministrazione corrente nonché, sulla base delle direttive programmatiche impartite dal Sindaco o dall'Assessore competente, di tutta le altre previsioni di bilancio;
- f) la emanazione dei provvedimenti di autorizzazione, licenze, concessione o analoghi il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni secondo criteri predeterminati dai regolamenti da atti generali o da deliberazioni comunali;
- g) la stipulazione dei contratti in base alla deliberazione a contrattare di cui all'art. 56 della legge 142/90;
- h) ogni provvedimento, ivi compresi gli impegni di spesa, costituente atto dovuto in applicazione di norme di legge, di regolamenti, di deliberazioni, di contratti, nonché gli atti esecutivi di precedenti deliberazioni relativi ad ordini, richieste di lavori, forniture, prestazioni;

- i) la liquidazione delle spese entro i limiti degli impegni formalmente assunti con atti deliberativi o determinazioni o derivanti da contratti o convenzioni e la liquidazione di fatture e stati di avanzamento per forniture, somministrazioni ed appalti, nonché ogni iniziativa sollecitatoria per l'inadempimento di obblighi legali nei confronti del Comune;
- l) gli atti successivi alla pubblicazione dei bandi di gara o di concorso che non sono di competenza di apposita commissione;
- m) gli atti di gestione finanziaria, i provvedimenti di accertamento e riscossione delle entrate di bilancio, nonché le procedure per il recupero dei crediti;
- n) i ricorsi e gli atti finalizzati alla resistenza in giudizio in materia tributaria;
- o) l'approvazione di collaudi e di certificati di regolare esecuzione dei lavori, nonché dello svincolo di cauzioni, nei casi in cui non si riscontrino maggiori spese in rapporto a quelle autorizzate;
- p) i provvedimenti di congedo ordinario e di congedo straordinario e di aspettativa per i dipendenti richiedenti;
- q) la firma della corrispondenza per il disbrigo degli affari correnti per la quale la legge non richieda espressamente la firma del Capo dell'Amministrazione;
- r) i rapporti con i consulenti, comunque incaricati, per questioni che interessino atti od operazioni rimessi alla loro competenza.
- s) l'elaborazione di studi e piani operativi di attuazione delle deliberazioni degli organi elettivi.

3 I Dirigenti sono chiamati a svolgere incarichi di presidente o membro di commissioni per l'espletamento di gare.

In ragione di specifiche esigenze, si può attribuire la presidenza della commissione a Dirigenti diversi da quelli preposti ai settori.

Tali incarichi non possono essere comunque conferiti ai Dirigenti assegnati all'unità organizzativa cui spettano i compiti di controllo sull'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto della gara.

Alle commissioni possono partecipare tecnici o esperti interni ed esterni all'amministrazione scelti secondo modalità stabilite dal regolamento.

4 Naturalmente, resta fermo quanto previsto in materia di composizione delle Commissioni di Gara dagli articoli 8 e seguenti della Legge Regionale n. 12/2011 con riferimento alla operatività della UREGA e quanto, altresì, viene stabilito in merito dalle convenzioni relative alle stazioni uniche appaltanti.

5 I dirigenti costituiscono, sotto la presidenza del Segretario Generale, la conferenza dei dirigenti, la quale ha funzioni propositive, consultive ed istruttorie in materia di gestione delle risorse economiche di personale e strumentali, nonché di controllo gestionale.

6 Norme regolamentari disciplinano la convocazione, i poteri, la pubblicità dei lavori della conferenza dei dirigenti.

7 Nell'ambito della propria competenza i Dirigenti dei settori individuano le e.q. responsabili delle attività istruttorie e di ogni altro adempimento procedimentale connesso alla emanazione di provvedimenti amministrativi. Sono responsabili del buon andamento e dell'efficiente gestione degli uffici e dei servizi posti sotto la loro direzione, nonché dell'osservanza dei doveri d'ufficio da parte dei dipendenti assegnati al settore.

8 I regolamenti possono individuare ulteriori categorie di atti da attribuire alla competenza dei dirigenti di settore.

9 I Dirigenti hanno facoltà, di delegare l'esercizio delle funzioni loro spettanti ai responsabili delle strutture in cui si articolano i settori cui sono preposti e in particolare alle e.q. secondo quanto disciplinato dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

10. Si rinvia al regolamento uffici e servizi ed al regolamento per la performance per la disciplina del nucleo di valutazione e per la disciplina del sistema permanente di misurazione e valutazione delle performance

Art. 69

Disposizioni relative ai procedimenti amministrativi

1 Il procedimento, iniziato d'ufficio o da istanza di parte, deve essere concluso con l'adozione di provvedimento espresso, motivato almeno con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche su cui fonda la decisione dell'Amministrazione. Il provvedimento deve indicare il termine e l'autorità cui l'interessato può proporre ricorso.

2 Per ciascun tipo di procedimento il termine massimo entro cui deve concludersi, salvo i casi in cui detto termine è già fissato per legge o regolamento, è di trenta giorni decorrente dal ricevimento della domanda o dall'avvio d'ufficio del procedimento.

3 Il responsabile del procedimento, ove iniziato d'ufficio, contestualmente all'inizio dello stesso, ne dà comunicazione a eventuali soggetti interessati.

4 Il Consiglio Comunale può determinare con regolamento:

- a) per quali procedimenti il termine di trenta giorni può essere prorogato, sospeso o interrotto, e con quali modalità;
- b) L'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria del procedimento e dell'adozione del provvedimento finale (c.d. responsabile del procedimento);
- c) i criteri per l'indicazione del responsabile dell'istruttoria del procedimento e dell'adozione del provvedimento finale, determinandone competenze e funzioni;
- d) le modalità di partecipazione e di intervento ai procedimenti amministrativi da parte degli interessati a cui è stato comunicato l'avvio del procedimento, nonché dei soggetti portatori di interessi pubblici, privati o di interessi diffusi;
- e) i procedimenti che possono essere conclusi previo accordo preventivo con gli interessati, al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
- f) le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari di qualunque genere.

5 Anche a prescindere dall'intervento del Consiglio Comunale in via regolamentare, si applicheranno, per la disciplina del procedimento amministrativo compresi i compiti del responsabile di procedimento, la partecipazione al procedimento, la comunicazione di avvio del procedimento, l'intervento nel procedimento, i diritti dei soggetti interessati al procedimento, accordi sostitutivi di provvedimenti, ecc., quanto previsto dalle disposizioni di legge con particolare riferimento alla Legge Regionale n. 10/1991, alla Legge Regionale n. 7/2019 e ss.mm.ii. e di quanto applicabile della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

Art. 70

Controllo di gestione

1 Il Comune attua forme di controllo economico interno della gestione, al fine di valutare l'efficacia e l'efficienza dell'attività comunale riferita ai centri di gestione economica ricompresi in aree di attività e i riflessi che ne conseguono in materia di rappresentazioni contabili.

2 Il controllo di gestione, costituito come processo interno di analisi, valutazioni e proposte tendente ad assicurare l'utilizzazione delle risorse umane e materiali nel modo più efficiente, efficace ed economico per il conseguimento degli obiettivi programmati, si svolge su tre livelli:

- a) un autocontrollo dei dirigenti sulla gestione del proprio settore;
- b) un controllo politico sulla gestione dei settori;
- c) controllo degli organi di programmazione del Comune sull'attuazione dei programmi.

Il regolamento di contabilità o altro specifico regolamento provvede ad individuare e disciplinare lo svolgimento del controllo di gestione

Art. 71

Formazione e professionalità

1 L'amministrazione promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la formazione professionale, la valorizzazione e la responsabilizzazione dei dipendenti.

2 La giunta, definisce piani pluriennali ed annuali per favorire la formazione, l'aggiornamento e la crescita professionale di tutto il personale e ne informa le OO.SS. ed il consiglio.

3 Per il perseguimento degli scopi di cui ai precedenti commi, il Comune sollecita appositi finanziamenti regionali, nazionali e dell'unione europea, ovvero provvede a finanziare attività di formazione ed aggiornamento con istituzioni universitarie, altre istituzioni pubbliche ed istituti privati di ricerca e formazione ad alto contenuto di professionalità; può inoltre organizzare direttamente incontri, corsi di preparazione ed il perfezionamento nonché conferenze.

Art. 72

Convenzioni a tempo determinato

1 Norme regolamentari disciplinano la possibilità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, di collaborazioni esterne ad altro contenuto di professionalità e di specifica competenza.

La Giunta delibera la stipula dello schema di convenzione assicurando pubblica selezione ove reso possibile dalle caratteristiche dell'attività

Art. 73

Incarichi professionali

1. Il Comune, disciplina con apposito regolamento il conferimento di incarichi a professionisti esterni, con criteri rispettosi delle normative di legge e del piano triennale di prevenzione della corruzione

TITOLO V - SERVIZI PUBBLICI

Art. 74 Principi

1. Il Comune provvede all'istituzione di servizi pubblici per promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale e realizzare fini sociali.

I servizi pubblici sono organizzati in modo da assicurare:

- l'eguaglianza tra tutti i cittadini;
- la soddisfazione delle esigenze degli utenti;
- l'effettiva accessibilità da parte di tutti ed in particolare delle cosiddette categorie deboli; la qualità e quantità delle prestazioni con riferimento a standards;
- la continuità dell'erogazione;
- il diritto di scelta;
- la partecipazione e l'accesso alle informazioni da parte dei cittadini;
- la efficienza e l'efficacia.

Art. 75

Forme di gestione dei servizi

1. I servizi pubblici possono essere gestiti:

- in economia;
- in concessione a terzi;
- a mezzo di aziende speciali;
- a mezzo di istituzione;

– a mezzo di società per azioni, favorendo, nel caso di servizi a rete, la partecipazione degli utenti e dei lavoratori.

Per lo svolgimento dei servizi a carattere sovracomunale possono essere stipulati accordi di programma, ovvero possono essere costituiti Consorzi con la Città metropolitana e/o con i Comuni limitrofi.

La forma di gestione è scelta dal Consiglio Comunale, esaminate le alternative possibili, anche sulla base di un piano tecnico-finanziario relativo al progetto predisposto della Giunta.

La scelta dovrà osservare i criteri di efficienza, economicità e trasparenza.

La forma di gestione non incide sui diritti degli utenti.

Art. 76

Verifica

1. Il Comune, con cadenza biennale, effettua una ricognizione dei propri servizi, al fine di stabilire se convenga proseguirne l'erogazione e se le forme di gestione in atto siano le più idonee alla realizzazione dei principi contenuti nella legge e nello Statuto.

Unitamente al Bilancio di previsione, il Consiglio Comunale approva, di propria iniziativa o su proposta della Giunta, un documento contenente le priorità e gli indirizzi programmatici relativi ai servizi comunali.

2. I dirigenti competenti in base al servizio, presentano annualmente una relazione, allegata alla relazione della Giunta che illustra il conto consuntivo, che confronti la gestione ed i risultati raggiunti con il programma annuale e che evidenzi i costi dei servizi stessi.

Salvo i casi di comprovata necessità, sulla base dell'esame complessivo dei risultati di gestione, il Consiglio Comunale provvede a verificare, ogni due anni, la scelta operata.

Art. 77

Servizi in economia

1. Il servizio è gestito in economia quando, per dimensione o per natura delle prestazioni, non richieda una struttura dotata di piena autonomia gestionale.

2. La decisione di adottare tale forma di gestione è assunta dal Consiglio Comunale sulla base di una stima analitica dei costi finanziari e delle risorse organizzative e tecniche necessarie, nonché della indicazione dei mezzi per reperirli.

La gestione del servizio è affidata ad un dirigente o funzionario che ne è responsabile. L'Amministrazione può avvalersi della collaborazione di volontari, singoli o associati.

E' esclusa in tal caso ogni forma di compenso, nonché la possibilità di costituire rapporti di lavoro subordinato con la Pubblica Amministrazione.

Art. 78

Servizi in concessione

1. Qualora si ravvisino condizioni di particolare convenienza il servizio può essere dato in concessione.

2. Il concessionario è scelto, con procedura ed evidenza pubblica, fra aspiranti che offrano garanzie di capacità tecnica, economica e finanziaria.

Il disciplinare di concessione definisce:

- gli obblighi del concessionario;
- la durata del rapporto;
- l'eventuale diritto di prelazione;
- l'esclusione dal rinnovo tacito.

Spetta al Dirigente dell'Ufficio cui fa capo il servizio verificare il rispetto del disciplinare e la qualità del servizio reso.

Nei casi di grave inadempienza, a lui compete predisporre eventuali atti urgenti che si rendano necessari a tutela dell'Amministrazione.

Art. 79 **Aziende Speciali**

1. Qualora lo si ritenga opportuno, per servizio a contenuto imprenditoriale, il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di Aziende Speciali.

2 La deliberazione di costituzione dell'Azienda determina gli apporti patrimoniali e finanziari del Comune ed è accompagnata da un piano di fattibilità che:

- indichi analiticamente le previsioni sulla domanda di servizi e sui costi;
- individui le risorse organizzative, tecniche e finanziarie necessarie;
- stimi le entrate previste, nonché le condizioni per l'equilibrio economico della gestione.

L'Azienda ha personalità giuridica ed ha piena autonomia gestionale e patrimoniale.

Il Consiglio Comunale approva l'atto costitutivo e lo Statuto delle nuove Aziende e stabilisce un termine entro il quale deve essere esaminato dal Consiglio di Amministrazione.

Decorso tale termine lo Statuto si intende approvato.

Entro 180 giorni dall'approvazione del presente Statuto, le Aziende già costituite sottopongono all'esame del Consiglio Comunale il proprio Statuto.

Lo Statuto dell' Azienda:

- stabilisce le norme fondamentali relative alla competenza degli organi e al loro funzionamento, in modo da assicurarne l'autonomia imprenditoriale, l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione;
- prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione;
- disciplina i modi di partecipazione degli utenti.

E' competenza del Consiglio Comunale verificare la rispondenza della gestione dell'Azienda agli indirizzi impartiti nonché approvare gli atti fondamentali dell'Azienda.

Art. 80 **Organi**

1 Organi dell' Azienda sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore e il Collegio dei Revisori.

Non possono essere componenti del Consiglio Comunale o della Giunta o parenti di questi ultimi entro il secondo grado.

2 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri indicato dallo Statuto dell' Azienda medesima.

La nomina del CdA e Presidente viene effettuata dal Sindaco secondo i criteri indicati dal presente Statuto.

Il Consiglio Comunale, prima della nomina del Presidente e del Consiglio di Amministrazione, è tenuto a deliberare, su proposta del Sindaco, gli indirizzi e gli obiettivi generali che l'Azienda deve perseguire.

Il Presidente ed i Consiglieri di Amministrazione all'atto dell'accettazione della candidatura, si impegnano a perseguire gli obiettivi e ad uniformarsi agli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.

Il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale dell'Azienda, viene nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda medesima secondo le modalità stabilite dallo Statuto dell'Azienda, che disciplina altresì le ipotesi di revoca.

Il Collegio dei Revisori viene nominato dal Consiglio Comunale

Art. 81 **Istituzioni**

1 Il Comune adotta la forma della Istituzione per la gestione di servizi di interesse sociale, compresi quelli educativi e culturali, senza rilevanza imprenditoriale.

L'atto con il quale si costituisce l'Istituzione indica gli obiettivi ed i criteri generali di svolgimento del servizio, il capitale iniziale ed il personale da assegnare.

La deliberazione di costituzione approva anche il Regolamento di gestione nel quale sono definiti gli Organi e le loro funzioni, gli atti fondamentali da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, i criteri di redazione ed approvazione del Bilancio e le modalità di indirizzo e di vigilanza nonché le forme di controllo dei risultati di gestione e la verifica economico-contabile da parte dei Revisori del Comune.

Stabilito il trasferimento annuo corrisposto dal Comune nella misura occorrente alla copertura del costo del servizio per la parte non finanziata da contributi o dalle tariffe imposte all'utenza, l'Istituzione ha l'obbligo di perseguire il pareggio di Bilancio attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.

2 La deliberazione di costituzione dell'istituzione, assunta dal Consiglio comunale a maggioranza dei consiglieri assegnati, conferisce il capitale di dotazione, determina gli ulteriori apporti finanziari del Comune, indica i beni patrimoniali, i mezzi e il personale trasferiti, ed è accompagnata da uno studio di fattibilità che indichi analiticamente le previsioni sul fabbisogno dei servizi e sui costi, determini le risorse organizzative, tecniche e finanziarie necessarie, stimi le entrate previste, nonché le condizioni per l'equilibrio economico della gestione.

Alla deliberazione è allegato il regolamento per il funzionamento e la gestione che determina la costituzione e le attribuzioni degli organi, il regime contabile autonomo, le modalità di indirizzo e vigilanza, le forme di verifica dei risultati di gestione, di controllo economico – contabile da parte dei revisori dei conti e quant'altro concerne la struttura e il funzionamento dell'istituzione.

3 Le istituzioni dispongono di entrate proprie costituite dalle tariffe dei servizi e dalle risorse eventualmente messe a disposizione da terzi per lo svolgimento del servizio.

Tali entrate sono iscritte direttamente nel bilancio delle istituzioni e sono da queste accertate e riscosse.

4 La Giunta determina i criteri di redazione del bilancio dell'istituzione.

I bilanci delle istituzioni sono approvati dal Consiglio Comunale entro trenta giorni dalla loro trasmissione al Comune.

La disciplina dello stato giuridico ed economico del personale assegnato alle istituzioni è la stessa del personale del Comune.

Il regolamento della istituzione può prevedere deroghe alle disposizioni contenute nel regolamento organico del Comune riguardanti singoli aspetti della prestazione di lavoro connessi a peculiarità dell'attività svolta.

5. L'istituzione può svolgere la propria attività avvalendosi dalla collaborazione delle strutture del volontariato e di associazioni aventi fini sociali, anche attraverso convenzioni su aspetti specifici del servizio.

Art. 82 **Ordinamento delle Istituzioni**

1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero non superiore a tre membri e viene nominato dal Sindaco.

I Consiglieri non possono essere membri del Consiglio Comunale o della Giunta o parenti di questi ultimi entro il secondo grado

Il Consiglio di Amministrazione esercita funzioni di indirizzo e di amministrazione.

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.

Il Direttore ha la responsabilità della gestione amministrativa, può essere anche un Dirigente del Comune ed è nominato dal Sindaco sentito il Consiglio di Amministrazione oppure può essere assunto con contratto a tempo determinato ad esito di procedura ad evidenza pubblica.

2 Le competenze di gestione del Direttore devono essere adeguate alle responsabilità gestionali previste dalla legge.

Il Direttore raccorda la propria azione amministrativa al Dirigente Comunale responsabile di settore nella cui sfera di attribuzione si riporta l'Istituzione.

3 Il Consiglio Comunale approva il Bilancio preventivo dell'Istituzione entro 30 giorni dalla ricezione, che deve avvenire entro il 31 ottobre di ogni anno.

Il Bilancio a consuntivo dell'Istituzione deve essere presentato entro i termini stabiliti dalla legge.

Art. 83

Rapporti con il Comune

1 Sono atti fondamentali delle aziende speciali e delle istituzioni, come tali sottoposti all'approvazione del Consiglio comunale:

- a) Il piano – programma, la cui approvazione è preceduta da un dibattito del Consiglio comunale sugli indirizzi generali;
- b) i bilanci ed i conti consuntivi;
- c) le convenzioni con enti locali che comportino l'estensione parziale o totale del servizio al di fuori del territorio comunale;
- d) la partecipazione per le aziende speciali a società di capitali o la costituzione di società i cui fini sociali coincidano in tutto o in parte con quelli dell'azienda e sempre che l'operazione non si riferisca all'intero complesso dei servizi già affidati all'azienda o ad una parte preponderante degli stessi;
- e) le tariffe dei servizi gestiti dall'istituzione;
- f) lo standard di erogazione assicurato da ciascun servizio;
- g) altri atti previsti negli statuti e nei regolamenti.

Art 84

Società di Capitali e Partecipazione minoritaria

1 Per la gestione di servizi comunali di rilevante importanza e consistenza, che richiedano elevati investimenti finanziari ed organizzazione imprenditoriale, o quando sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale la partecipazione di più soggetti pubblici o privati, il Consiglio Comunale può promuovere, anche con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, la costituzione di società di capitale:

a) società a capitale interamente pubblico, in cui gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;

b) società a capitale misto pubblico privato, nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti.

Il Consiglio Comunale per la costituzione di società a capitale pubblico approva la bozza di Statuto ed un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione delle società e alle previsioni in ordine alla gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa, e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.

Qualora sia opportuno, in relazione alla natura del servizio da svolgere, può assumere partecipazioni in società di capitale ma con una accertata solida situazione finanziaria e che abbiano scopi connessi ai compiti istituzionali del Comune.

In questo caso la partecipazione del Comune non può essere inferiore al 10% del capitale sociale e deve garantire il diritto alla nomina di almeno un rappresentante nel Consiglio di amministrazione o nel collegio sindacale.

I partecipanti possono costituire tutte o parte delle quote relative alla propria partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.

Il Comune, per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento di servizi pubblici nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico può, come previsto dall'articolo 120 del D.l.vo 267/2000, partecipare o costituire società di trasformazione urbana scegliendo i soci privati con procedure ad evidenza pubblica.

Tutte le Società a cui partecipa il Comune, anche in forma minoritaria, sono obbligate alla certificazione di Bilancio.

2 Per le Società Partecipate dal Comune si osservano le disposizioni di cui al T.U.S.P. – D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii. e i pertinenti Regolamenti Comunali.

Art. 85

Forme di cooperazione ed associative

1 Il Comune, per consentire nuovi servizi, migliorare la qualità dei servizi esistenti o la loro economicità, può stipulare convenzioni con altri enti locali, loro aziende ed istituzioni per la gestione di determinati servizi, ai sensi dell'art. 24 della legge 8 Giugno 1990, n. 142, e può costituire consorzi, ai sensi dell'art. 25 della medesima legge.

2 Nei casi di cui al precedente comma, la indicazione dei criteri per il riparto del potere di nomina degli amministratori, quali risultano dalle intese intercorse fra gli enti partecipanti, deve essere riportata nella deliberazione consiliare di assunzione del servizio.

3 Il Comune può partecipare anche con quote di minoranza a società di capitali aventi come scopo la promozione e il sostegno dello sviluppo economico e sociale della comunità locale o la gestione di attività strumentali per le quali sia prioritario ricercare una maggiore efficienza

Art. 86

Trasparenza nei servizi pubblici

1 I regolamenti delle istituzioni, gli statuti delle aziende speciali, dei consorzi e delle società a prevalente capitale pubblico locale prevedono le forme di pubblicità degli atti fondamentali relativi alla gestione dei servizi, ed assicurano effettività ai diritti d'accesso e d'informazione agli amministratori comunali e, ed ai cittadini.

Specifiche forme di pubblicità devono essere stabilite per i contratti, incarichi, assunzioni di personale.

2 La società per azioni a prevalente capitale pubblico locale sono sottoposte a obbligo di certificazione del bilancio.

Art. 87

Amministratori

1 Gli amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni nonché i rappresentanti del Comune in seno alle società a partecipazione comunale sono nominati a norma di legge fra persone che abbiano i requisiti per la nomina a Consigliere comunale e una competenza tecnica e/o amministrativa qualificata e comprovata dai titoli e dall'esperienza professionale.

2 La scelta dei candidati avviene sulla base di un avviso adeguatamente pubblicizzato che deve indicare le caratteristiche dell'incarico e la professionalità richiesta.

TITOLO VI

Efficacia, pubblicità, accesso agli atti

Art. 88

Efficacia degli atti amministrativi

1 I regolamenti sono approvati o modificati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati ed entrano in vigore il medesimo giorno in cui diviene esecutiva la delibera di approvazione, salvo diverso termine previsto dalla normativa vigente.

2. L'ordinanza contingibile e urgente è immediatamente esecutiva ed affissa per quindici giorni all'albo pretorio del Comune. L'ordinanza espressione di ordinaria attività amministrativa è esecutiva al termine dei quindici giorni previsti per la pubblicazione, salvo diverso termine previsto dalla normativa vigente.

3. Il sindaco può revocare in ogni momento le ordinanze proprie o delegate.

Art. 89

Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti sono pubblici e l'amministrazione comunale individua le misure idonee per favorirne la diffusione e la conoscenza, anche utilizzando gli strumenti di comunicazione di massima ai sensi della vigente normativa in materia.

2. Si rinvia alla normativa regionale vigente ed al d.lgs 33 del 2013 in materia di pubblicazione di atti e dati.

3. Tutti i regolamenti sono a disposizione della collettività presso l'ufficio relazioni con il pubblico.

4. Sono pubblicizzati nei confronti della cittadinanza i servizi resi dall'amministrazione in modo diretto o indiretto, la conoscenza dei propri diritti quali utenti della struttura pubblica, la promozione di iniziative per la conoscenza degli atti e delle attività più rilevanti, particolarmente nelle scuole, negli uffici, nei luoghi di lavoro, negli esercizi pubblici.

Art. 90

Informazione e comunicazione pubblica

1. Le attività di informazione e di comunicazione, da inserire nel processo di modernizzazione del Comune, devono assumere ruolo strategico per poter dare risposte tempestive ai diritti e alle richieste dei cittadini.

2. L'attività di comunicazione interna ed esterna sarà strutturata attraverso l'ufficio CED e gli sportelli unici o polifunzionali..
3. L'attività di informazione può realizzarsi attraverso l'ufficio stampa.

Art. 91

Accesso agli atti

1. Chiunque vi abbia interesse, anche di mero fatto, può accedere agli atti ed ai documenti amministrativi del Comune e, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione, ad eccezione di quanto previsto dalla legge e norme regolamentari, o per difetto di una motivata e temporanea dichiarazione del sindaco.
2. L'accesso agli atti ed ai documenti amministrativi del comune è disciplinato da apposito regolamento redatto ai sensi della legge n. 241 del 7/8/1990 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Si rinvia alla normativa vigente per le fattispecie di accesso civico ed accesso civico generalizzato.

TITOLO VII FINANZA E CONTABILITA'

Art. 92

Ordinamento contabile del Comune

- 1 L'ordinamento finanziario e contabile del Comune di Paternò è disciplinato dal Regolamento di contabilità nel rispetto dei principi dell'Ordinamento e delle leggi dello Stato.
- 2 Il regolamento di contabilità disciplina il sistema contabile del Comune, con l'obbligo di prevedere:
 - a) le scritture contabili;
 - b) il sistema della gestione delle entrate e delle spese;
 - c) il sistema di revisione economico – finanziaria;
 - d) il servizio di tesoreria;
 - e) il rendiconto della gestione;
 - f) la gestione del patrimonio e l'inventario dei beni mobili ed immobili.

La previsione contabile deve essere coerente con gli obiettivi indicati dagli atti di programmazione del Comune.

- 3 La contabilità finanziaria ed economica considera i fatti gestionali per il rilievo effettivo che essi presentano in termini di acquisizione ed impiego di risorse finanziarie, nonché di costi e ricavi che ne conseguono e di variazioni derivanti per il patrimonio del Comune.

Art. 93

Programmazione

- 1 Il Comune di Paternò rappresenta in seno ai procedimenti della Città metropolitana e regionali di programmazione gli interessi della propria comunità, con riguardo anche ad aspetti più vasti rispetto al territorio d'appartenenza.
- 2 L'attività di programmazione di competenza del Consiglio comunale viene definita attraverso strumenti di mandato e strumenti di programmazione triennale previsti dalle leggi e redatti secondo le modalità stabilite da esse.
- 3 La Giunta comunale partecipa alla attività di programmazione e nell'ambito delle proprie competenze elabora tutti i documenti di programmazione, compreso il piano esecutivo di gestione.

4. Contestualmente al progetto di bilancio annuale, la Giunta comunale propone al Consiglio comunale il programma delle opere pubbliche e degli altri investimenti, anche in materia di beni e servizi, riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale, suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione, e raccordato alle previsioni del bilancio pluriennale. Il programma delle opere pubbliche e degli altri investimenti sono redatti secondo le modalità previste nelle disposizioni di legge che li disciplinano.

Quanto alla relazione di fine e di inizio mandato si rinvia alla disciplina prevista dagli articoli 4 e 4 bis del D.Lgs. 06/09/2011, n. 149

Art. 94 **Conto Consuntivo**

1. I risultati della gestione dell'esercizio finanziario sono riassunti e dimostrati nel conto consuntivo anche attraverso idonea documentazione che ponga a confronto i risultati medesimi con le indicazioni contenute nei documenti di indirizzo programmatico, così come stabilito dalla normativa vigente e dal regolamento di contabilità.

Art. 95 **Gestione finanziaria**

1 Ogni impegno di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, comporta la verifica della conformità agli atti di programmazione.

I dirigenti hanno la responsabilità della coerenza degli atti di spesa da essi compiuti con i provvedimenti degli organi del Comune.

2 I dirigenti adottano, secondo le previsioni del regolamento di contabilità, gli atti di impegno per le spese relative all'ordinario funzionamento degli uffici, e provvedono agli adempimenti connessi alla liquidazione delle spese che siano consequenziali ad atti emanati dagli organi del Comune.

I dirigenti richiedono ai servizi di ragioneria l'emissione dei mandati per il pagamento di qualsiasi spesa dovuta al Comune.

3 La ragioneria comunale, esercita le proprie attività di controllo della corretta imputazione degli atti di spesa a carico del bilancio comunale, registrazione dell'impegno di spesa e vigilanza sulla sussistenza della relativa copertura finanziaria. .

Art. 96 **Entrate Comunali**

1 Con apposito regolamento il Consiglio Comunale disciplina la propria autonoma potestà impositiva, con le procedure per l'applicazione dei tributi comunali.

2 Ai cittadini residenti nel Comune si applicano le disposizioni della legge 27 luglio 2000 n. 212 in materia di Statuto dei diritti del contribuente. La definizione delle modalità e delle procedure per l'applicazione delle garanzie è disciplinata da apposito Regolamento.

3 La gestione delle entrate extratributarie è disciplinata in modo da assicurare omogeneità nelle procedure di accertamento e riscossione e da consentire l'imputazione delle somme ai singoli titoli.

I dirigenti sono responsabili dell'accertamento della riscossione e del pronto ed integrale versamento delle entrate afferenti agli uffici e ai servizi di rispettiva competenza.

4 Nell'ambito dei principi di cui all'art. 75, il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato e dalla Regione, condizioni di effettiva autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite, adeguando programmi e attività ai mezzi disponibili e ricercando, mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

Il Comune adotta il sistema della programmazione, controllo e verifica dei risultati, correlando tutta la propria attività amministrativa alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla.

Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira le proprie determinazioni a criteri di equità e di giustizia distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive o alla fruizione del servizio.

. Art. 97

Collegio dei Revisori dei Conti

1 Il Comune affida la revisione economico-finanziaria dell'Ente ad un organo di revisione che esercita le competenze previste dalle norme di legge vigenti come integrate dalle disposizioni del regolamento di contabilità.

.2 Il Consiglio comunale nomina, secondo le modalità previste dalla legge regionale, l'organo di revisione, composto da tre membri, di cui uno Presidente, in possesso dei requisiti di legge, e contestualmente ne determina il compenso.

.3 Il Collegio dei Revisori dei Conti è disciplinato dall'art. 10 della Legge Regionale n. 3 del 17/03/2016 sostituito dall'art. 6 della Legge Regionale n. 17 dell'11/08/2016 e integrato dall'art. 39 comma 1 della Legge Regionale n. 16 dell'11/08/2017 e, successivamente, dall'art. 8 comma 2 della Legge Regionale n. 6/2021 nonché dalle successive Leggi Regionali che dovessero successivamente ancora intervenire in merito.

Inoltre, si applica, nella parte non contrastante con la normativa regionale, quanto previsto dagli articoli da 234 a 241 del TUEL – D.Lgs. n. 267/2000

Art. 98

Attività del Collegio dei Revisori

1 Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio secondo le modalità previste dal regolamento di contabilità.

Quest'ultimo prevede anche i casi e le modalità della partecipazione dei Revisori dei Conti alle sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari.

2 I Revisori dei Conti, per l'esercizio delle loro funzioni, accedono anche singolarmente agli atti e ai documenti dell'amministrazione, previa comunicazione al Dirigente competente per settore, servizio o ufficio, o, in mancanza, al Sindaco.

3 Ove emergano gravi irregolarità nella gestione il Collegio ne riferisce immediatamente al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale il quale provvede a convocare il Consiglio entro trenta giorni, iscrivendo all'ordine del giorno la comunicazione del Collegio dei revisori.

4 Le funzioni, la durata dell'incarico, le ipotesi di cessazione, revoca o decadenza, il trattamento economico, le ipotesi di ineleggibilità e incompatibilità e le responsabilità dell'organo di revisione e dei suoi componenti sono disciplinate dalle norme di legge come integrate dal regolamento di contabilità

5 Il regolamento di contabilità disciplina le modalità dell'esercizio della funzione di revisione, i rapporti dell'organo di revisione con gli organi politici e burocratici dell'Ente, i modi e i tempi per il rilascio dei pareri, attestazioni, certificazioni, relazioni e segnalazioni

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 99 **Modifiche dello Statuto**

.1 Gli schemi degli statuti comunali e provinciali, così come le modifiche allo Statuto, devono essere adottati dalla Giunta Comunale. Prima della approvazione consiliare, è pubblicizzato, mediante apposito manifesto, l'accesso allo schema di statuto comunale o alle modifiche adottate per consentire ai cittadini singoli o associati di presentare osservazioni o proposte entro trenta giorni dall'avviso.

Dette osservazioni e proposte saranno congiuntamente allo schema dello statuto o delle modifiche, sottoposte all'esame del Consiglio Comunale, che li approverà con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto o le modifiche risultano approvati se ottengono per due volte la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati"

Lo statuto comunale legittima l'attività dell'ente e le disposizioni in esso contenute hanno efficacia di norma giuridica originaria in ossequio al principio di autonomia normativa.

Tuttavia, l'entrata in vigore di nuove leggi nazionali e regionali che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa del Comune abroga le norme statutarie con esse incompatibili.

2 Il Consiglio comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette o entro diverso termine indicato dalle medesime leggi.

3 L'approvazione di un nuovo statuto comunale o le modifiche dello stesso comportano l'abrogazione totale o parziale del precedente Statuto.

4. Spetta al consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme statutarie

5. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere riproposta se non decorre un anno dalla deliberazione di reiezione.

Art. 100 **Statuto, Regolamenti**

1 I regolamenti richiamati nello Statuto, per la cui adozione non è prescritto un termine di legge o un particolare termine risultante dalle norme statutarie, sono deliberati entro sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto.

2 I principi statutari che rinviano per la disciplina di dettaglio a norme regolamentari sono comunque immediatamente applicabili. Per quanto compatibili con le disposizioni statutarie, continuano a rimanere in vigore le norme regolamentari precedenti.

Art. 101 **Pubblicazione ed entrata in vigore**

1 Lo statuto, ad avvenuta esecutività dell'atto di approvazione, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione, affisso all'Albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato all'assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle Autonomie locali ed al Ministero degli interni per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2 Il presente statuto e le norme integrative o modificative dello stesso entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione dell'albo pretorio del Comune e sostituisce il precedente.